

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75°

ROMA - Lunedì, 31 dicembre 1934 - ANNO XIII

Numero 306

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	180	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purché la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

Le rinnovazioni degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purché reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestate all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei certificati stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

A datare dal 1° Gennaio 1935-XIII, in conseguenza di quanto è stato disposto con l'articolo unico del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983, e successivo decreto Ministeriale 18 dicembre 1934, gli originali degli avvisi da pubblicarsi nella II Parte (Foglio inserzioni) della Gazzetta Ufficiale, dovranno essere redatti su carta bollata da L. 6.

Restano pertanto ferme le esenzioni dal bollo autorizzate dalle disposizioni in vigore.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. 2048.

Riduzione di premio di arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali e nel Corpo degli agenti di P. S. Pag. 5891

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 2049.

Norme integrative per l'applicazione dei contributi di miglioramento per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato. Pag. 5895

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. 2050.

Regolamento dei rapporti tra la Società anonima nazionale « Cogne » e la Società italiana Acciaierie Cornigliano-Cogne. Pag. 5899

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. 2051.

Organici del personale militare della Regia aeronautica per il periodo 1° gennaio 1935-30 giugno 1935 Pag. 5899

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934, n. 2052.

Autorizzazione dell'emissione di speciali francobolli commemorativi del primo centenario della istituzione delle medaglie al valore militare da valere per le Isole Italiane dell'Egeo. Pag. 5901

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1934.

Disposizioni concernenti la concessione delle sovvenzioni ai produttori di seme bachi per la campagna bacologica 1933. Pag. 5901

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1934.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Isola Rossa (Bastia) Pag. 5902

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1934.

Istituzione di speciali tariffe ferroviarie per i viaggi sul tratto Napoli-Castellammare di Stabia e viceversa Pag. 5902

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1934.

Istituzione di speciali biglietti ferroviari per i viaggi degli operai sul tratto Venezia S. L. e Molo A di Scalo Marghera. Pag. 5902

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1934.

Estensione della tariffa eccezionale ferroviaria n. 146 P. V. ai trasporti di canapa indigena greggia o pettinata e stoppa di canapa indigena effettuati dalla stazione di Santa Maria Capua Vetere Pag. 5903

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1934.

Aggiunta di alcune voci alle tariffe di mediazione contenute nel regolamento per la formazione dei ruoli dei pubblici mediatori in provincia di Campobasso Pag. 5903

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1934.

Nomina del sig. ing. Diego Boscarelli a rappresentante alle grida di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 5903

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1934.

Concorsi per la compilazione di testi da adottarsi quali testi di Stato nelle scuole elementari del Regno Pag. 5903

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1934.

Concorsi per la compilazione di testi da adottarsi quali testi di Stato nelle scuole elementari del Regno Pag. 5904

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1934.

Regime di riscossione della tassa di scambio sugli spiriti per l'anno 1935 Pag. 5905

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1934.

Restituzione della tassa di scambio sui guanti di pelle esportati Pag. 5906

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 5907

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'aeronautica: Conversione in legge del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1430, riguardante le pensioni del personale militare della Regia aeronautica Pag. 5908

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 5908

CONCORSI

Ministero degli affari esteri: Concorso a 9 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare Pag. 5908

Ministero delle corporazioni: Concorso a 10 posti di ufficiale metrico aggiunto nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi Pag. 5910

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per esami a 49 posti di volontario nel ruolo provinciale dei geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza (gruppo B) Pag. 5913

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DEL 31 DICEMBRE 1934-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 89: Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico: Obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione 1857) sorteggiate nella 151ª estrazione del 15 dicembre 1934-XIII.

(10584)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 89: Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico: Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella 30ª estrazione del 20 dicembre 1934-XIII.

(10585)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DEL 31 DICEMBRE 1934-XIII:

stituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Dicembre 1934-XIII (Fascicolo 12).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. 2048.

Riduzione di premio di arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali e nel Corpo degli agenti di P. S.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di modificare l'importo del premio di arruolamento da corrispondersi a coloro che ottengano nell'Arma dei carabinieri Reali la nomina a carabiniere effettivo o siano reclutati nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il premio di arruolamento previsto dall'art. 12 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, per gli allievi carabinieri con la ferma di anni 3, che conseguano la nomina a carabiniere effettivo, è stabilito in L. 800 per i volontari ed iscritti di leva che vengano ammessi nell'Arma dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla stessa misura è portato il premio da corrispondersi ai militari delle categorie indicate nel 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 128, che conseguano l'ammissione nell'Arma in qualità di carabinieri effettivi ed al personale — escluso quello proveniente dall'Arma dei carabinieri Reali — che sia reclutato nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1935-XIII.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto il Guardasigilli: DE FRANCISCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 2049.

Norme integrative per l'applicazione dei contributi di miglìoria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 6 aprile 1933, n. 427;

Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di emanare norme integrative per l'applicazione dei contributi di miglìoria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato di cui alla sovraccitata legge 6 aprile 1933, n. 427;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo di miglìoria per le opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato è un contributo di miglìoria specifica che colpisce gli incrementi di valore che vengono ad assumere i beni immobili, comprese le aree fabbricabili, in dipendenza della opera pubblica eseguita.

Art. 2.

L'obbligo al contributo dev'essere notificato alle ditte, salvo le eccezioni di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1933, n. 427, entro il termine perentorio di un triennio, successivo al compimento dell'opera o del complesso organico di opere se la miglìoria è determinata da tale complesso. Ove invece ciascun'opera del complesso sia tale da dar luogo per sé stessa, ad un incremento di valore agli immobili contigui, la decorrenza del triennio di cui sopra è stabilita dal compimento di ciascuna di siffatte opere.

Sono pertanto soggetti al contributo anche tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili, che si sono avvantaggiati da opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato, ultimate nel triennio antecedente la data in cui il contributo verrà disposto, ovvero nel quinquennio antecedente l'anzidetta data, ove ricorra la circostanza di cui al richiamato quinto comma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1933, n. 427.

Opere eseguite dallo Stato direttamente o per concessione.

Art. 3.

Per le opere eseguite o date in concessione dallo Stato l'incremento di valore su cui è applicabile il contributo di miglìoria è costituito dalla differenza tra il valore venale in comune commercio che hanno i beni prima dell'inizio dell'opera — da stabilirsi con perizia dell'Ufficio tecnico di finanza — e quello successivamente accertato, ad opera compiuta, con le modalità di cui ai successivi articoli 4 e 6.

Nella determinazione del valore iniziale si deve escludere qualsiasi coefficiente di valore riferibile in qualunque modo alle opere da eseguire.

Art. 4.

Il valore da attribuire agli immobili ad opera compiuta è quello accertato e notificato in via definitiva in occasione del primo trasferimento di proprietà ai fini dell'applicazione della tassa di registro.

Ove entro un quinquennio dal compimento dell'opera da cui il contributo trae origine nessun trapasso di proprietà avvenga per i beni soggetti a contributo, il nuovo valore che essi hanno assunto allo scadere di detto quinquennio, in dipendenza dell'opera pubblica, viene stabilito in via presuntiva, giusta quanto dispone l'art. 240, terzultimo comma, del testo unico di legge per la finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175. A ciò provvede l'Ufficio tecnico di finanza, tenendo presenti i criteri di cui all'art. 30 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 5.

Dall'incremento di valore a cui va commisurato il contributo, si devono detrarre le spese sostenute e la presunta remunerazione dell'opera eventualmente prestata dal proprietario per migliorare l'immobile cui l'incremento si riferisce, nonchè il valore dei beni ceduti dallo stesso proprietario senza corrispettivo.

Art. 6.

Per la determinazione dell'incremento di valore degli immobili che si sono avvantaggiati in dipendenza di opere eseguite o date in concessione dallo Stato, compiute nell'ultimo triennio ovvero nell'ultimo quinquennio, di cui è parola al secondo comma del precedente art. 2, ed in genere quando manchi il valore iniziale cui riferirsi ovvero questo venga a risultare superiore a quello che ha l'immobile ad opera pubblica ultimata, come per sopraggiunta flessione dei valori di mercato, l'incremento di valore sarà determinato dall'Ufficio tecnico di finanza mediante comparazione dei beni migliorati con altri non migliorati trovantisi in condizioni analoghe a quelle in cui i primi erano all'inizio della opera: all'uopo sarà tenuto presente come costituiscano elementi di maggior valore l'aumento di luce e di prospetto, la più larga e comoda circolazione, le comunicazioni più agevoli e più brevi, la cessazione di oneri e di servitù, il miglioramento delle condizioni igieniche, la possibilità di destinare gli immobili ad uso più redditizio, e, generalmente, ogni sorta di vantaggi economicamente apprezzabili derivanti al fondo in conseguenza dell'opera o del complesso di opere.

Art. 7.

La somma da ripartire a carico di tutti i proprietari soggetti a contributo non può eccedere, in alcun caso, il trenta per cento della spesa complessivamente sostenuta per la esecuzione dell'opera, e l'aliquota da applicarsi all'incremento di valore non può superare il quindici per cento dell'incremento stesso.

Art. 8.

Quando dalla esecuzione di un'opera da parte dello Stato sia presumibile l'applicabilità del contributo di miglìoria, l'Amministrazione che la esegue, o la dà in concessione, nell'atto di approvazione dei lavori farà riferimento alla legge 6 aprile 1933, n. 427, e trasmetterà all'Intendenza di finanza competente per territorio, la copia di tale atto, il piano di massima dei lavori, nonchè, appena possibile, l'elenco dei proprietari degli immobili soggetti a parziale esproprio o ogni altra eventuale notizia riguardante il valore di questi ultimi immobili.

Art. 9.

L'Intendenza, avuti gli elementi di cui all'articolo precedente li trasmetterà all'Ufficio tecnico di finanza, perchè compili, in base al piano dei lavori, l'elenco dei proprietari di immobili e di aree soggetti a contributo di miglìoria.

L'Ufficio tecnico dopo compilato l'elenco dei proprietari soggetti a contributo, in cui oltre le generalità degli obbligati e le indicazioni del loro domicilio o residenza, se risulti, saranno indicati anche gli elementi di identificazione catastale dei beni, lo trasmetterà all'Intendenza, ai fini dell'articolo seguente.

Art. 10.

L'Intendenza, seguendo la procedura di cui all'art. 239, comma terzo del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, provvede alla pubblicazione dell'elenco dei proprietari soggetti a contributo ed alle notifiche individuali nel modo stabilito all'art. 277, comma terzo, del citato testo unico per la finanza locale.

Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione anzidetta i proprietari possono ricorrere per il tramite dell'Intendenza di finanza competente per territorio, al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici).

Divenuto definitivo l'elenco degli obbligati al contributo l'Intendenza lo ripartirà fra i vari Uffici del registro competenti per territorio, e, qualora nella stessa sede esistessero Uffici a ramo diviso, lo invierà a quello che ha il servizio degli atti privati.

L'elenco degli obbligati al contributo deve essere, senza ritardo, trascritto a cura dell'Intendenza, senza spese né emolumenti al conservatore, presso la Conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione sono situati i beni che si sono avvantaggiati in dipendenza di opere eseguite o date in concessione dallo Stato.

La stessa Intendenza provvederà man mano agli annotamenti di riduzione o cancellazione delle anzidette trascrizioni, pure senza spese né emolumenti ai conservatori delle ipoteche, a misura che gli obbligati avranno soddisfatto il loro debito per contributo di miglioria.

Art. 11.

Ultimata l'opera pubblica o il complesso di opere pubbliche che danno origine a miglioria, l'Amministrazione dello Stato che le ha eseguite o date in concessione ne dà avviso alla Intendenza di finanza competente, indicando il costo totale dell'opera.

L'Intendenza di finanza, in relazione al precedente art. 10 ed in base alle proposte dell'Ufficio tecnico di finanza, liquida, di mano in mano, provvisoriamente, e cioè in base all'aliquota massima del 15 per cento, i contributi di miglioria nei confronti dei proprietari i cui immobili siano oggetto di trasferimento entro il quinquennio successivo al compimento dell'opera, facendoli notificare direttamente ai contribuenti nei modi di cui al successivo art. 13.

Per gli altri proprietari, trascorso l'anzidetto quinquennio, l'Intendenza compila apposito elenco che trasmette all'Ufficio tecnico di finanza insieme con altro elenco ove sono indicati i proprietari per i quali fu già provveduto alla liquidazione provvisoria del contributo, nonché il rispettivo ammontare di questo.

L'Ufficio tecnico di finanza procede alla determinazione del valore degli immobili non trasferiti nel quinquennio e stabilisce per essi l'ammontare del corrispondente contributo.

Qualora l'ammontare totale dei contributi venga a superare il 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la esecuzione dell'opera pubblica, quale risulterà oltreché dalla indicazione di cui al 1° comma del presente articolo, dalla completa definizione delle eventuali riserve avanzate dalle imprese appaltatrici, l'Ufficio tecnico di finanza riduce

di una medesima percentuale l'importo dei singoli contributi, in guisa tale da far rientrare la loro somma nell'anzidetto massimo del 30 per cento.

Art. 12.

Le parti che stipulano atti traslativi, a titolo oneroso o gratuito, della piena proprietà di immobili compresi nei piani di opere pubbliche per cui siano soggetti a contributi di miglioria, hanno l'obbligo di dichiararlo nell'atto, ai fini dell'attuazione della legge, indicando l'opera pubblica.

Lo stesso obbligo hanno gli eredi rispetto alle denunce di successione, anche se il trapasso dell'immobile abbia luogo a favore di legatari, e lo stesso obbligo hanno i legatari che presentino separate denunce.

Se il trapasso a titolo oneroso o gratuito concerne un elemento di piena proprietà smembrata, cioè il solo dominio utile o la sola nuda proprietà o l'usufrutto o l'uso di immobili soggetti a contributo di miglioria, uguale dichiarazione debbono fare le parti contraenti, l'erede ed il legatario.

Qualora non si adempia all'obbligo di fare la dichiarazione prevista nei tre precedenti capoversi di quest'articolo, il contributo verrà liquidato nella misura massima del 15 per cento, e il contribuente decadrà dall'eventuale conguaglio di cui al successivo art. 16.

Per gli incombenti di cui al secondo comma del precedente art. 11 gli Uffici del registro e delle successioni daranno immediata notizia alle Intendenze di finanza dei trapassi di immobili dichiarati soggetti a contributo.

Se un trapasso immobiliare fosse registrato o denunciato presso un Ufficio diverso da quello nella cui circoscrizione territoriale trovasi l'immobile, il procuratore che dà la formalità di registrazione o riceve la denuncia provvederà intanto, secondo le norme vigenti, per quanto concerne la tassa ma dovrà avvertire, con notizia di rinvio, l'Intendenza di finanza competente, per il tramite dell'Ufficio del registro ove trovasi l'immobile o per il tramite dell'Ufficio degli atti privati nelle sedi in cui i rami di servizio siano divisi, ed esso resta competente anche per la riscossione del contributo di miglioria.

Art. 13.

La notificazione dei singoli contributi agli interessati, viene effettuata secondo la procedura della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata con la legge 12 giugno 1930, n. 742, ad eccezione della dichiarazione delle parti, di cui al n. 2 del terzo comma dell'art. 30 dell'anzidetta legge 30 dicembre 1923, n. 3269, che nella specie non trova applicazione.

Art. 14.

I procuratori del registro, quando siavi luogo a contemporaneo accertamento di tassa di registro e di contributo di miglioria, procederanno a separate notifiche dell'avviso di accertamento, ai fini tanto della composizione del collegio peritale quanto dell'ulteriore svolgimento delle due vertenze. Essi però affideranno ad uno stesso perito la rappresentanza della pubblica amministrazione ed iscriveranno sullo scadenziere dei procedimenti di valutazione le due vertenze separatamente con opportuno riferimento. Essi inoltre iscriveranno separati articoli nel partitario dei creditori certi per la tassa e per il contributo di miglioria accertati, facendo tra loro opportuno riferimento. Per i contributi di miglioria per opere pubbliche sarà adoperata una serie separata del partitario di crediti certi. Essi provvederanno pure separatamente alla stipulazione degli atti di dilazione di diritto o facoltativo, attenendosi all'art. 243 del testo

unico per la finanza locale relativamente al contributo di miglioria, ma nel caso di esecuzione coattiva potranno procedere occorrendo, cumulativamente a risparmio di spesa in danno del debitore.

Art. 15.

La Intendenza di finanza stabilisce l'importo definitivo dei singoli contributi, giusta gli elementi forniti dall'Ufficio tecnico di finanza ai sensi del precedente art. 11, ne dà comunicazione alle Amministrazioni statali interessate e li fa notificare ai contribuenti, secondo la procedura della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata con la legge 12 giugno 1930, n. 742, tenuto presente però quanto è detto nel precedente art. 13, ovvero, quando si tratti di contribuenti ai quali fu già notificato il valore provvisorio ai sensi del precedente art. 11, ne dà comunicazione agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16.

Qualora per gli immobili che siano stati oggetto di trasferimento nel quinquennio, e per i quali quindi sia stato già pagato in tutto o in parte il contributo di miglioria, l'importo del contributo liquidato in via definitiva a norma del precedente art. 15 risulti inferiore alla somma già pagata, l'Intendenza di finanza farà luogo alla restituzione a favore di chi versò quella somma, dell'importo corrisposto in più.

Art. 17.

La imputazione delle riscossioni da parte dei procuratori del registro sarà fatta, dedotto l'eventuale sconto ammesso dall'art. 243 del testo unico per la finanza locale, ad apposito capitolo del bilancio d'entrata in amministrazione della Direzione generale delle tasse, fatta eccezione per i contributi di miglioria per opere eseguite da Enti statali a bilancio autonomo, per i quali il versamento sarà fatto allo speciale capitolo, da designarsi, nel loro bilancio d'entrata, previa detrazione su ciascun versamento di una quota percentuale, per spese di accertamento e riscossione, la cui misura sarà stabilita dal Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) e che sarà versata all'apposito capitolo del bilancio d'entrata dello Stato.

*Opere eseguite dalle Provincie e dai Comuni
con il concorso dello Stato.*

Art. 18.

Per le opere eseguite dalle Provincie, dai Comuni o da altri Enti, con il concorso dello Stato l'istituzione del contributo seguirà con le norme di cui all'art. 239 del testo unico per la finanza locale.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi per la finanza locale) nell'omologare ai sensi del citato articolo 239 la deliberazione che istituisce il contributo, stabilisce la misura percentuale della quota da trattarsi per spese generali ed il conseguente riparto dell'introito derivante dal contributo, in misura percentuale fra i vari Enti partecipanti.

Art. 19.

Per le anzidette opere eseguite col concorso dello Stato, l'Amministrazione dello Stato interessata trasmetterà alla Intendenza di finanza competente copia del provvedimento di concessione del concorso statale. Gli Enti che eseguono le opere trasmetteranno poi alla predetta Intendenza, e, per conoscenza, anche all'Ufficio tecnico di finanza, copia della

deliberazione che istituisce il contributo, omologata dal Ministero e della disposizione con la quale il contributo viene ripartito fra i vari Enti, ai sensi del precedente art. 18.

Agli effetti della riscossione del contributo, l'elenco definitivo degli obbligati al contributo, allegato alla deliberazione di cui al precedente comma, verrà dalla Intendenza ripartito fra i diversi Uffici del registro, nel modo prescritto nel comma terzo del precedente art. 10.

Art. 20.

Le parti che stipulano atti traslativi, a titolo oneroso o gratuito, della piena proprietà di immobili compresi nei piani di opere eseguite dai Comuni, dalle Provincie o da altri Enti col concorso dello Stato, per cui siano soggetti a contributo di miglioria, nonché gli eredi, nel caso di successione, sono tenuti a fare le dichiarazioni di cui al precedente art. 12.

In caso di inadempienza si applica la disposizione di cui al quarto comma del medesimo art. 12.

Art. 21.

Le Provincie, i Comuni e gli altri Enti che eseguono lavori col concorso dello Stato, che danno origine a contributo di miglioria, di mano in mano che liquidano il contributo nei confronti dei proprietari i cui beni siano oggetto di trasferimento nel quinquennio successivo al compimento dell'opera, ne danno notizia alla Intendenza, perchè a sua volta provveda per la riscossione a mezzo del competente Ufficio del registro.

Per gli altri proprietari, allo spirare dell'anzidetto quinquennio, compilano apposito elenco che trasmettono all'Ufficio tecnico di finanza competente insieme con altro elenco ove sono indicati i proprietari per i quali fu già provveduto alla liquidazione del contributo nonché il rispettivo ammontare di questo.

L'Ufficio tecnico di finanza, seguendo i criteri di cui al precedente art. 6, procede alla determinazione del valore degli immobili non trasferiti nel quinquennio e stabilisce per essi l'ammontare del competente contributo.

Qualora l'ammontare totale dei contributi venga a superare il 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la esecuzione dell'opera, l'Ufficio tecnico di finanza riduce di una medesima percentuale l'importo dei singoli contributi in guisa tale da far rientrare la loro somma nell'anzidetto limite del 30 per cento.

L'ammontare definitivo dei contributi viene poi comunicato agli Enti interessati, per la notificazione ai contribuenti, e alla Intendenza di finanza per le disposizioni di riscossione e per le eventuali restituzioni in conformità del disposto del precedente art. 16.

Art. 22.

Le riscossioni di contributi per opere pubbliche eseguite dagli Enti locali col concorso dello Stato saranno dai procuratori del registro integralmente versate nelle casse dello Stato (Tesoreria provinciale) con imputazione allo speciale capitolo del bilancio d'entrata dello Stato, per contributi di miglioria e salvo le posteriori erogazioni a favore degli Enti locali compartecipi, detratta la quota spettante allo Stato.

Tali erogazioni saranno ordinate dal Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi per la finanza locale) al termine di ciascun esercizio finanziario. Per opere di notevole entità potranno essere corrisposte, nel corso dell'esercizio, agli Enti partecipanti, quote provvisorie sui versamenti effettuati, salvo conguaglio finale.

Art. 23.

Le Intendenze di finanza terranno in particolare evidenza l'elenco delle opere eseguite con il concorso dello Stato, al fine di accertare quelle per le quali da parte dei Comuni, Provincie od altri Enti non si sia provveduto a disporre l'applicazione del contributo nel termine di un triennio dal compimento dell'opera giusta il disposto dell'art. 6 della legge 6 aprile 1933, n. 427.

Art. 24.

Decorso un triennio dal compimento dell'opera da cui è derivato l'incremento di valore, senza che gli Enti che hanno eseguito le opere con il concorso dello Stato abbiano provveduto ad applicare la legge 6 aprile 1933, n. 427, l'Intendenza ne informa il Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi per la finanza locale) che di concerto col Ministero degli interni ha facoltà di disporre, entro il biennio successivo, che all'applicazione del contributo provveda l'Intendenza di finanza competente, seguendo le norme stabilite per i contributi derivanti da opere eseguite o date in concessione dallo Stato.

In tal caso il provento del contributo di miglioria verrà dal Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) ripartito fra gli Enti partecipanti alla spesa delle opere, in proporzione delle quote rispettivamente assunte, previa detrazione della quota a favore dell'Erario, per spese generali relative all'accertamento del contributo ai sensi del terzultimo comma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1933, n. 427, e della quota del 25 per cento dell'ammontare complessivo del provento, a titolo di penalità a carico degli Enti inadempienti.

Disposizioni comuni.

Art. 25.

Al procedimento svolto dallo Stato per accertare gli incrementi di valore soggetti al contributo di miglioria sono altresì applicabili le seguenti disposizioni della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

a) secondo comma dell'art. 34.

Inoltre, entro il termine di trenta giorni dall'unica o seconda notificazione, l'obbligato al contributo che non voglia accettare il valore notificatogli deve a sua volta notificare all'Ufficio del registro con ricorso in carta bollata, a norma dell'art. 141 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, che egli intende si proceda a stima giudiziale, designando il suo perito se l'incremento di valore stabilito dall'Amministrazione superi L. 10.000, altrimenti la stima sarà eseguita da unico perito nominato dal presidente del Tribunale. Decorso il termine di trenta giorni senza che sia fatta tale notificazione, resta definitivo l'incremento di valore stabilito dall'Amministrazione, salvo a quest'ultima la insindacabile facoltà di ridurlo, se risulta manchevole od erroneo l'accertamento eseguito;

b) articolo 37 con la modifica recata dal comma secondo dell'art. 3 della legge 6 aprile 1933, n. 427. Quando si verifichi concorso di procedimenti di valutazione, sia per contributo di miglioria che per tassa di registro o successione, i due procedimenti di valutazione saranno abbinati ed il collegio peritale sarà unico, da costituirsi mediante ordinanza del presidente del Tribunale, su domanda della parte più diligente. Ove i due procedimenti fossero iniziati a perito unico ed a collegio di tre periti, l'organo unico peritale sarà

il Collegio. Le valutazioni peraltro come pure le rispettive relazioni peritali dovranno tenersi distinte;

c) articolo 38;

d) ultimi tre commi dell'art. 39. Le spese peraltro del giudizio di stima saranno a carico dell'Amministrazione se l'ammontare da essa richiesto, diminuito del 20 per cento, superi quello accertato dalla perizia; altrimenti saranno a carico dell'obbligato al contributo di miglioria.

Nel concorso delle due valutazioni, come alla precedente lettera b) la soccombenza nelle spese sarà rispettivamente per ognuna di esse regolata a norma della legge del Registro o della presente, e ripartita sul soccombente nell'ordinanza presidenziale di tassazione di dette spese, con discrezionale criterio del presidente;

e) articolo 41. Il concordato non è vincolativo per l'Amministrazione se non è approvato dall'Intendenza di finanza.

Giusta il risultato della perizia si farà luogo alla riscossione del contributo di miglioria, il cui ammontare è garantito da privilegio sull'immobile che ne è l'oggetto, anche nel caso di concordato e di valore divenuto definitivo per mancata tempestiva opposizione all'accertamento.

Art. 26.

Per la riscossione in via coattiva del contributo di miglioria accertato dallo Stato si applicheranno le norme vigenti circa la riscossione della tassa di registro.

Ove la rata del contributo di miglioria non venga pagata entro il ventesimo giorno dalla notifica dell'avviso di liquidazione il debitore dovrà corrispondere altresì gli interessi moratori nella misura del 4 per cento fino al giorno del pagamento.

Art. 27.

Per le opere pubbliche statali in corso o già eseguite, per le quali sia applicabile il contributo, comprese quelle per le quali il contributo fu disposto ma non ancora effettuato, ai sensi dell'art. 6, penultimo comma, della legge 6 aprile 1933, n. 427, le Amministrazioni dello Stato trasmetteranno all'Intendenza di finanza competente, rispettivamente gli atti di cui al precedente art. 8, per provvedere all'ulteriore procedura ai sensi delle presenti norme.

Per le opere pubbliche in corso o già eseguite col concorso dello Stato, gli Enti locali trasmetteranno alla Intendenza di finanza e, per conoscenza, all'Ufficio tecnico di finanza, la copia della deliberazione di cui al precedente art. 19.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. 2050.

Regolamento dei rapporti tra la Società anonima nazionale «Cogne» e la Società italiana Acciaierie Cornigliano-Cogne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2276, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 567, circa la sistemazione di rapporti di credito dello Stato verso la Società anonima nazionale «Cogne» con cui, tra l'altro, si autorizzò il Ministero delle finanze a consentire con apposita convenzione e con le cautele che avrebbe ritenuto opportuno adottare, la garanzia dello Stato per un prestito obbligazionario da emettersi dalla Società anonima nazionale «Cogne» nell'interno del Regno;

Visti i decreti del Ministero delle finanze in data 21 maggio 1930-VIII, n. 2755, e 30 aprile 1931-IX, che approvarono e resero esecutive le convenzioni intervenute in Roma, rispettivamente il 13 maggio 1930-VIII ed il 23 aprile 1931-IX fra lo Stato e la Società anonima nazionale «Cogne», riflettenti fra l'altro l'emissione di obbligazioni con garanzia statale e conseguente iscrizione ipotecaria a favore dello Stato sui beni immobili, comprese le pertinenze, nonché gli immobili per destinazione, macchinari, impianti industriali, ecc. appartenenti alla stessa Società anonima nazionale «Cogne»;

Visto il decreto del Ministro per la grazia e giustizia, in data 8 ottobre 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 239 dell'11 ottobre 1934-XII, con cui è dichiarata di pubblico interesse la concentrazione di aziende siderurgiche da effettuarsi mediante apporti di miniere, impianti e stabilimenti da parte delle Società: Nazionale Cogne e Ansaldo, nella Società italiana Acciaierie Cornigliano - Cogne; aumento di capitale da parte di quest'ultima ed attribuzione delle nuove azioni alle Società nazionale Cogne e Ansaldo fino a concorrenza del valore degli apporti;

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, concernente provvedimenti per la concentrazione di aziende sociali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di realizzare le condizioni che rendano possibile la concentrazione suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato:

1° a regolare e definire, anche a stralcio, con apposite convenzioni, da stipulare alle condizioni che egli riterrà più convenienti ed opportune, con la Società anonima nazionale «Cogne» i rapporti con la medesima dipendenti dalle convenzioni 13 maggio 1930-VIII e 23 aprile 1931-IX, approvate e rese esecutive con i decreti Ministeriali in data 21 maggio 1930-VIII e 30 aprile 1931-IX;

2° ad accettare in pagamento di quanto detta Società risulterà debitrice, in tutto o in parte, le azioni che alla medesima saranno attribuite dalla Società italiana Acciaierie Cornigliano - Cogne, in corrispettivo dell'apporto di immobili per la concentrazione riconosciuta di pubblico interesse con decreto 8 ottobre 1934-XII del Ministero per la gra-

zia e giustizia nonché altre attività sociali di qualsiasi genere, provvedendo al realizzo nei modi che riterrà opportuni;

3° a consentire la cancellazione delle ipoteche iscritte presso la Conservatoria delle ipoteche di Aosta a favore dello Stato contro la Società anonima nazionale «Cogne» sui beni immobili, macchinari, impianti industriali, ecc. di quest'ultima, il 25 luglio 1930 all'articolo 133 del registro di formalità, casella n. 2619 del registro d'ordine, e il 6 giugno 1931, all'articolo 100 del registro di formalità, casella n. 1720 del registro d'ordine, a garanzia rispettivamente degli obblighi assunti con le citate convenzioni 13 maggio 1930 e 23 aprile 1931.

Art. 2.

Gli atti compiuti in esecuzione del presente decreto saranno assoggettati al trattamento tributario di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 340.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il *Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. 2051.

Organici del personale militare della Regia aeronautica per il periodo 1° gennaio 1935-30 giugno 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 900, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, riguardante l'ordinamento della Regia aeronautica con le successive modificazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 178, che approva lo stato di previsione della spesa per l'Amministrazione aeronautica nell'esercizio finanziario 1934-35;

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1327, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1934-35;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario modificare i ruoli del personale militare della Regia aeronautica già fissati per l'esercizio 1934-35;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella organica del personale militare della Regia aeronautica, stabilita per l'esercizio finanziario 1934-35, è sostituita l'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1935 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 99. — MANCINI.

Organici del personale militare della Regia aeronautica 1° gennaio 1935 - 30 giugno 1935.

ARMA AERONAUTICA - RUOLO NAVIGANTI.

Grado	Organico
3° Generali di squadra	3
4° Generali di divisione	6
5° Generali di brigata	11
6° Colonnelli	46
7° Tenenti colonnelli	109
8° Maggiori	117
9° Capitani	583
10° e 11° Subalterni	652 (1)
Totale	1527

(1) Parte può essere di complemento.

RUOLO SERVIZI.

Grado	Organico
6° Colonnelli	7
7° Tenenti colonnelli	20
8° Maggiori	17
9° Capitani	175
10° e 11° Subalterni	222 (1)
Totale	441

(1) Non compresi i maestri di schermo che ricoprono esclusivamente il grado di sottotenente.

RUOLO SPECIALISTI.

Grado	Organico
9° Capitani	31
10° e 11° Subalterni	91
Totale	122 (1)

(1) Sono suddivisi per categoria come segue:

	Capitani	Subalterni
Categoria motoristi	6	11
» montatori	5	10
» armieri artificieri	4	11
» radio-aerologi	5	11
» elettricisti	3	11
» fotografi	3	9
» automobilisti	5	28
Totale	31	91
Totale generale	122	

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO - RUOLO INGEGNERI.

Grado	Organico
4° Tenente generale del genio	1
5° Maggiore generale del genio	2
6° Colonnelli	10
7° Tenenti colonnelli	24
8° Maggiori	20
9° Capitani	80
10° e 11° Subalterni	70
Totale	207

RUOLO ASSISTENTI TECNICI.

Grado	Organico
9° Capitani	9
10° e 11° Subalterni	15
Totale	24

CORPO DI COMMISSARIATO - RUOLO COMMISSARIATO.

Grado	Organico
5° Maggior generale commissario	1
6° Colonnelli	4
7° Tenenti colonnelli	15
8° Maggiori	14
9° Capitani	59
10° e 11° Subalterni	70
Totale	163

RUOLO AMMINISTRAZIONE.

Grado	Organico
9° Capitani	28
10° e 11° Subalterni	49
Totale	77

SOTTUFFICIALI E TRUPPA.

GRADI	FORZA			TOTALI
	Arma aeronautica		Genio aeronautico	
	Combat- tenti	Specializ- zati	Assistenti tecnici	
<i>Sottufficiali.</i>				
Marosciami di 1ª classe . . .	92	370	9	471
» » 2ª »	102	380	13	495
» » 3ª »	148	495	21	664
Sergenti magg. e sergenti . . .	1110 ⁽¹⁾	2148	78	3336
Totali	1452	3393	121	4966
<i>Truppa.</i>				
Primi avieri e avieri scelti	200	6453	—	6653
Avieri	150	12605	—	12755
Totali	350	19058	—	19408

(1) In parte possono essere non di carriera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934, n. 2052.

Autorizzazione dell'emissione di speciali francobolli commemorativi del primo centenario della istituzione delle medaglie al valore militare da valere per le Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 689, che autorizza l'emissione di speciali francobolli commemorativi del primo centenario della istituzione delle medaglie al valore militare;

Riconosciuto opportuno di emettere, nella stessa occasione, speciali francobolli ad uso delle Isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi del primo centenario della istituzione delle medaglie al valore militare, da valere per le Isole italiane dell'Egeo, nei seguenti valori:

a) per la francatura della corrispondenza e per il pagamento della tassa di raccomandazione e di assicurazione: da lire 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,50; 0,75; 1,25; 1,75 (+ 1 di soprapprezzo); 2,55 (+ 2 di soprapprezzo); 2,75 (+ 2 di soprapprezzo);

b) per la soprattassa speciale di trasporto aereo: da lire 0,25; 0,50; 0,75; 0,80; 1 (+ 0,50 di soprapprezzo); 2 (+ 1 di soprapprezzo); 3 (+ 2 di soprapprezzo);

c) per il pagamento globale della tassa minima di affrancatura delle lettere del diritto fisso di recapito per espresso e delle soprattasse speciali di trasporto aereo: da L. 2 (+ 1,25 di soprapprezzo); 4,50 (+ 2 di soprapprezzo).

Art. 2.

I francobolli commemorativi per il primo centenario della istituzione delle medaglie al valore militare, da valere per le Isole italiane dell'Egeo, saranno venduti e saranno validi per un mese a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Essi non saranno ammessi al cambio.

Art. 3.

Con successivo Nostro decreto saranno stabilite le caratteristiche dei francobolli di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardastigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 100. — MANGINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1934.

Disposizioni concernenti la concessione delle sovvenzioni ai produttori di seme bachi per la campagna bacologica 1933.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1282, portante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi;

Decreta:

Art. 1.

Le sovvenzioni di cui al R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1282, sono concesse, entro i limiti di cui agli articoli 1

e 2 dell'anzidetto R. decreto-legge, per ogni oncia di seme prodotto per la campagna di consumo 1933, del peso legale stabilito per le diverse qualità di seme dall'art. 10 del R. decreto 8 agosto 1930, n. 1799, che sia stata accertata invenduta ed inutilizzata.

Gli accertamenti anzidetti devono essere stati compiuti o direttamente da una Regia stazione bacologica e risultare, in tal caso, da apposita dichiarazione del direttore della Regia stazione medesima, o in presenza di pubblico notaio e con l'intervento di uno dei direttori delle Regie stazioni bacologiche di Ascoli Piceno o di Padova o di un funzionario delle medesime Regie stazioni in rappresentanza del direttore, e risultare, in tal caso, da atto notarile in originale o in estratto autentico.

Sono esclusi dalla sovvenzione i quantitativi di seme bachi inutilizzati dopo la nascita (seme schiuso-bacolini) qualunque sia il modo di accertamento della loro inutilizzazione.

Art. 2.

Le ditte produttrici di seme bachi che aspirano alla sovvenzione devono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio italiano produttori seme bachi ha facoltà di presentare domanda per conto delle ditte associate allo scopo di ottenere le sovvenzioni di cui all'articolo precedente.

Le sovvenzioni riconosciute assegnabili dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base alla domanda di cui al precedente comma saranno attribuite direttamente al Consorzio, fatta eccezione per quelle ditte associate che, entro il termine prescritto dal seguente comma, abbiano presentato apposita domanda, regolarmente documentata, per ottenere direttamente e senza il tramite del consorzio la concessione della sovvenzione.

Le domande di sovvenzione devono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro quindici giorni dalla pubblicazione di questo decreto ed essere accompagnate da un documento nella forma di cui al precedente art. 1, dal quale risulti il quantitativo di seme invenduto ed inutilizzato della campagna 1933, calcolato in base al peso legale di cui al citato art. 10 del regolamento 8 agosto 1930, n. 1799, per ogni qualità di seme bachi.

Spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste, sulla base dei documenti presentati, ogni decisione in merito alla sovvenzione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ACERBO.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

(10580)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1934.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Isola Rossa (Bastia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 gennaio 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Isola Rossa alla dipendenza del Regio consolato generale in Bastia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: SUVICH.

(10576)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1934.

Istituzione di speciali tariffe ferroviarie per i viaggi sul tratto Napoli-Castellammare di Stabia e viceversa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Tariffe e condizioni per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311/29752/3 in data 27 ottobre 1934-XII;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare sul tratto Napoli-Castellammare di Stabia prezzi di corsa semplice e di andata-ritorno uguali a quelli praticati dalla Ferrovia Circumvesuviana.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione del provvedimento, la sua durata, e le norme particolari d'applicazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:

PUPPINI.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

(10570)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1934.

Istituzione di speciali biglietti ferroviari per i viaggi degli operai sul tratto Venezia S. L. e Molo A di Scalo Marghera.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311/40623/23 in data 10 novembre 1934-XIII;

Visto il R. decreto n. 2641 del 10 settembre 1923;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le Ferrovie dello Stato sono autorizzate ad istituire biglietti speciali di andata-ritorno, di 3^a classe, fra Venezia S. L. e Molo A di Scalo Marghera al prezzo di L. 1,40, per gli operai addetti al servizio di carico e scarico delle merci nel porto di Venezia.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la durata del provvedimento e le norme particolari per l'uso dei detti biglietti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:

PUPPINI.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

(10571)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1934.

Estensione della tariffa eccezionale ferroviaria n. 146 P. V. ai trasporti di canapa indigena greggia o pettinata e stoppa di canapa indigena effettuati dalla stazione di Santa Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, fra le stazioni mittenti della tariffa eccezionale n. 146 P. V. è aggiunta la stazione di Santa Maria Capua Vetere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:

PUPPINI.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

(10572)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1934.

Aggiunta di alcune voci alle tariffe di mediazione contenute nel regolamento per la formazione dei ruoli dei pubblici mediatori in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa, nonché il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 ottobre 1916, n. 1060;

Veduta la deliberazione del 18 settembre 1934-XII del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Campobasso con la quale si aggiungono altre voci alla tariffa di mediazione in vigore contenuta nel regolamento per la formazione del ruolo dei mediatori, approvato con decreto Ministeriale 20 maggio 1925;

Decreta:

Alla tariffa delle mediazioni vigenti nella provincia di Campobasso sono aggiunte le seguenti voci:

Ortaggi: L. 0,70 per quintale dal solo venditore;

Biade: » 0,50 per quintale dal solo venditore;

Farine: » 0,50 per quintale dal solo venditore;

Legumi: » 0,50 per quintale dal solo venditore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(10574)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1934.

Nomina del sig. ing. Diego Boscarelli a rappresentante alle grida di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. dott. Arturo Aletti, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. ing. Diego Boscarelli fu Luigi;

Visto il relativo atto di procura autenticato il 6 novembre 1934 dal notaio Giacomo Caligari di Milano;

Visti gli altri documenti prodotti nonché i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della deputazione di Borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. ing. Diego Boscarelli fu Luigi è nominato rappresentante alle grida del sig. dott. Arturo Aletti, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10569)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1934.

Concorsi per la compilazione di testi da adottarsi quali testi di Stato nelle scuole elementari del Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 1, comma ultimo, della legge 7 gennaio 1929, n. 5, col quale è disposto che ogni tre anni dalla prima adozione i testi di Stato possono essere soggetti a revisione e aggiornamenti;

Decreta:

§ 1° — Sono indetti i seguenti pubblici concorsi per la compilazione di testi da adottarsi quali testi di Stato nelle scuole elementari del Regno:

1°) concorso per i testi di nozioni di grammatica italiana, geografia e storia per le classi terza, quarta e quinta;

2° concorso per i testi di aritmetica per le classi terza, quarta e quinta;

3° concorso per i testi di nozioni varie, nozioni d'igiene, nozioni di chimica, fisica e scienze naturali, nozioni di diritto e di economia per le classi quarta e quinta.

§ 2° — Ciascuno dei testi, di cui al paragrafo precedente, potrà essere compilato da un solo autore ovvero da più autori in collaborazione. Lo stesso autore o gli stessi autori potranno prendere parte al concorso per più di un testo.

§ 3° — Coloro che intendono di prendere parte ai concorsi dovranno far pervenire al Ministero della educazione nazionale — Direzione generale dell'istruzione elementare — i testi da loro compilati, non più tardi del 31 ottobre 1935-XIV.

§ 4° — I testi dovranno essere presentati in quattro copie dattilografate, chiaramente leggibili. Ciascun testo, nelle quattro copie prescritte, sarà contrassegnato da un motto a scelta del concorrente ovvero dei concorrenti, quando trattisi di testi compilati in collaborazione. Tale motto sarà ripetuto su una busta chiusa che conterrà una scheda, nella quale siano scritti il cognome e il nome, nonché il recapito del concorrente o dei concorrenti.

§ 5° — I testi per i concorsi, di cui ai numeri 1 e 3 del paragrafo primo del presente bando, dovranno essere accompagnati da un elenco indicativo delle illustrazioni. Tale elenco sarà presentato anche esso in quattro copie dattilografate. Restano riservate al Ministero, previ eventuali accordi da stabilirsi con gli autori dei testi, la scelta e la esecuzione delle dette illustrazioni.

I testi per il concorso di cui al n. 2 dovranno essere presentati corredati dalle figure geometriche e delle illustrazioni occorrenti.

§ 6° — I premi stabiliti per i concorsi di cui al presente bando sono i seguenti:

a) per il primo concorso:

1° premio	L.	25.000
2° premio	»	8.000
3° premio	»	5.000
4°, 5°, 6°, 7° e 8° premio	»	1.000

b) per il secondo concorso:

1° premio	L.	18.000
2° premio	»	6.000
3° premio	»	3.000
4°, 5°, 6°, 7° e 8° premio	»	1.000

c) per il terzo concorso:

1° premio	L.	25.000
2° premio	»	8.000
3° premio	»	5.000
4°, 5°, 6°, 7° e 8° premio	»	1.000

Qualora i premi risultino assegnati a testi compilati in collaborazione da più autori, i premi stessi saranno divisi in parti uguali tra i collaboratori.

§ 7° — I concorsi, di cui al presente bando, saranno giudicati da apposita Commissione ministeriale.

§ 8° — La Commissione di cui al paragrafo precedente, avrà facoltà, se del caso, di proporre che i premi stabiliti dal presente bando di concorso o parte di essi non siano assegnati e di proporre altresì, qualora lo ritenga opportuno, che sia indetta una gara suppletiva alla quale siano ammessi soltanto gli autori dei testi riconosciuti migliori.

§ 9° — Gli autori i cui testi siano prescelti per la adozione quali testi di Stato, saranno tenuti ad apportare ai testi medesimi le variazioni che la Commissione giudicatrice dei concorsi e il Ministero richiederanno prima della pubblicazione di essi: saranno tenuti inoltre a curare con ogni sollecitu-

dine la correzione delle bozze di stampa, senza alcun diritto, per l'uno e per l'altro lavoro, a particolare compenso, intendendosi questo compreso nei premi stabiliti col presente bando.

Agli autori predetti i premi saranno corrisposti per una metà quando siano state approvate le proposte della Commissione, e per l'altra metà dopo la pubblicazione dei testi.

§ 10° — I concorrenti, i cui testi risulteranno approvati per l'adozione quali testi di Stato, con la liquidazione in loro favore dei premi per essi stabiliti, cesseranno da qualsiasi diritto che possa loro provenire dalle disposizioni vigenti sulla proprietà letteraria, e i testi approvati resteranno in piena, assoluta ed esclusiva proprietà dello Stato.

§ 11° — I limiti delle singole materie nei testi per ciascuna classe dovranno essere quelli stabiliti dai programmi vigenti (decreto Ministeriale 28 settembre 1934-XII).

Agli autori è lasciata ampia libertà nella concezione dei testi. È necessario, tuttavia che in questi l'esposizione della materia abbia viva e agile forma schiettamente italiana ed eserciti attrazione sull'animo dei fanciulli ai quali i testi sono destinati.

I concorrenti terranno inoltre presente che, ogni qual volta la materia trattata lo consenta, essa deve avere piena aderenza allo spirito fascista ed efficacia a formare l'Italiano nuovo.

§ 12° — Per lo sviluppo che i testi dovranno avere, gli autori terranno presente infine che essi dovranno constare all'incirca del numero di pagine che qui appresso sono indicate nel formato dei testi attualmente in uso:

testi di nozioni di grammatica, testi di geografia e testi di storia per le classi terza, quarta e quinta, rispettivamente per ciascuna classe pagine centocinquanta, duecento e duecentoventi;

testi di aritmetica per le classi terza, quarta e quinta, rispettivamente per ciascuna classe pagine sessanta, settanta, novanta (nei testi saranno compresi gli esercizi da proporsi agli alunni per la risoluzione);

testi di nozioni varie, nozioni d'igiene, nozioni di chimica, fisica e scienze naturali, nozioni di diritto e di economia per le classi quarta e quinta, rispettivamente pagine centosessanta e duecento.

Nel numero delle pagine sopra indicate s'intende compreso anche lo spazio da riservarsi alle illustrazioni.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(10597)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1934.

Concorsi per la compilazione di testi da adottarsi quali testi di Stato nelle scuole elementari del Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 1, comma ultimo, della legge 7 gennaio 1929, n. 5, col quale è disposto che ogni tre anni dalla prima adozione i testi di Stato possono essere soggetti a revisione e aggiornamenti;

Decreta:

§ 1° — Sono indetti pubblici concorsi per i seguenti testi da adottarsi, quali testi di Stato, nelle scuole elementari del Regno:

- 1) Libro di lettura per la classe prima;
- 2) Libro di lettura per la classe seconda.

§ 2° — Ciascuno dei testi, di cui al paragrafo precedente, potrà essere compilato da un solo autore ovvero da più autori in collaborazione. Lo stesso autore o gli stessi autori potranno prendere parte al concorso per ambedue i testi.

§ 3° — Coloro che intendono di prendere parte ai concorsi dovranno far pervenire al Ministero dell'educazione nazionale — Direzione generale dell'istruzione elementare — i testi da loro compilati, non più tardi del 31 ottobre 1935-XIV.

§ 4° — I testi dovranno essere presentati in quattro copie dattilografate, chiaramente leggibili. Ciascun testo, nelle quattro copie prescritte, sarà contrassegnato da un motto a scelta del concorrente, ovvero dei concorrenti, quando trattasi di testi compilati in collaborazione. Tale motto sarà ripetuto su una busta chiusa che conterrà una scheda, nella quale siano scritti il cognome e il nome, nonché il recapito del concorrente o dei concorrenti.

§ 5° — I testi che saranno presentati al concorso di cui al n. 1 del paragrafo 1° (sillabario e prime letture), dovranno essere compilati con l'indicazione dei caratteri (tipo e corpo) da usarsi nella riproduzione a stampa. In ciascuna pagina sarà riservato lo spazio per le illustrazioni. Di queste ultime sarà con brevi cenni indicato il soggetto nello spazio ad esse riservato. I testi per il concorso di cui al n. 2, dovranno essere accompagnati da un elenco indicativo delle illustrazioni. Tale elenco sarà presentato anche esso in quattro copie dattilografate.

Restano riservate al Ministero, previ accordi da stabilirsi con gli autori dei testi, la scelta e la esecuzione delle illustrazioni.

§ 6° — Per i concorsi di cui al paragrafo 1° del presente bando sono stabiliti i premi seguenti:

a) per il primo concorso:

1° premio	L. 20.000
2° »	» 7.000
3° »	» 4.000
4° »	» 1.000
5° »	» 1.000
6° »	» 1.000
7° »	» 1.000
8° »	» 1.000

b) per il secondo concorso:

1° premio	L. 25.000
2° »	» 8.000
3° »	» 5.000
4° »	» 1.000
5° »	» 1.000
6° »	» 1.000
7° »	» 1.000
8° »	» 1.000

Qualora i premi risultino assegnati a testi compilati in collaborazione da più autori, i premi stessi saranno divisi in parti uguali tra i collaboratori.

§ 7° — I concorsi, di cui al presente bando, saranno giudicati da un'apposita Commissione ministeriale.

§ 8° — La Commissione, di cui al paragrafo precedente, avrà facoltà, se del caso, di proporre che i premi stabiliti dal presente bando di concorso o parte di essi non siano assegnati e di proporre altresì, qualora lo ritenga opportuno, che sia indetta una gara suppletiva, alla quale siano ammessi soltanto gli autori dei testi riconosciuti migliori.

§ 9° — Gli autori, i cui testi siano prescelti per l'adozione quali testi di Stato, saranno tenuti ad apportare ai testi medesimi le variazioni che la Commissione giudicatrice

dei concorsi e il Ministero richiederanno prima della pubblicazione di essi; saranno tenuti inoltre a curare con ogni sollecitudine la correzione delle bozze di stampa, senza alcun diritto, per l'uno e per l'altro lavoro, a particolare compenso, intendendosi questo compreso nei premi stabiliti col presente bando.

Agli autori predetti i prezzi saranno corrisposti per una metà quando siano state approvate le proposte della Commissione, e per l'altra metà dopo la pubblicazione dei testi.

§ 10° — I concorrenti, i cui testi risulteranno approvati per l'adozione quali testi di Stato, con la liquidazione in loro favore dei premi per essi stabiliti, cesseranno da qualsiasi diritto che possa loro provenire dalle disposizioni vigenti sulla proprietà letteraria, e i testi approvati resteranno in piena, assoluta ed esclusiva proprietà dello Stato.

§ 11° — Per la prima parte dei testi che saranno presentati al concorso di cui al n. 1 del paragrafo 1° del presente bando (sillabario) gli autori sono lasciati liberi nella scelta del metodo.

Per le letture del libro della prima classe e per il libro della seconda classe agli autori è data ampia libertà nella concessione dei testi relativi. È necessario tuttavia che questi, oltre che alla fresca ed agile esposizione in forma schiettamente italiana, rispondano a tre fondamentali requisiti: la piena e non artificiale aderenza del contenuto allo spirito fascista; la efficacia a formare e perfezionare l'italiano nuovo; la forza fascinatrice sull'animo dei fanciulli ai quali i singoli testi sono destinati.

Per lo sviluppo che i testi dovranno avere, gli autori terranno presente, infine, che essi dovranno constare all'incirca del numero di pagine che qui appresso sono indicate, nel formato dei testi attualmente in uso:

- libro di lettura per la prima classe, pagine centoquaranta;
- libro di lettura per la seconda classe, pagine centosessanta.

Nel numero delle pagine sopra indicate s'intende compreso anche lo spazio da riservarsi alle illustrazioni.

Roma, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(10598)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1934.

Regime di riscossione della tassa di scambio sugli spiriti per l'anno 1935.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, col quale è data facoltà al Ministro per le finanze di disporre che per i prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, il pagamento della tassa di scambio venga abbinato a quello della detta imposta, determinando, se del caso, prezzi medi annuali per il ragguglio dell'aliquota;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione della tassa di scambio sugli spiriti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1935 il regime di riscossione della tassa di scambio sugli spiriti è stabilito come segue.

Per gli spiriti puri, per l'acquavite e per la grappa, di produzione nazionale, la tassa di scambio è dovuta una volta tanto al momento del pagamento della imposta di fabbricazione, in base all'aliquota media di L. 2,50 per cento commisurata al prezzo medio di mercato nel Regno, comprensivo dell'imposta di fabbricazione, determinato periodicamente, a periodi non inferiori ad un anno, con decreto del Ministro per le finanze.

La tassa di scambio di cui sopra è dovuta:

a) dai fabbricanti, per i detti prodotti che vengono estratti dalle fabbriche con bolletta di legittimazione;

b) dagli esercenti di depositi o magazzini fiduciari, per gli spiriti puri, l'acquavite e la grappa introdotti nei detti depositi o magazzini con bolletta di cauzione.

Il pagamento della tassa di scambio, di cui innanzi, deve essere effettuato esclusivamente mediante versamento diretto, presso un Ufficio postale, sul conto corrente dell'Ufficio del registro del Comune ove sono situati la fabbrica o il deposito.

Colui che provvede al versamento della tassa di scambio ha obbligo di indicare, a tergo del certificato di allibramento e della ricevuta di versamento, la qualità e la quantità della merce, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Gli estremi del versamento diretto della tassa di scambio, effettuato a norma delle precedenti disposizioni, devono essere annotati sul registro di carico e scarico che i fabbricanti di spiriti e gli esercenti di magazzini fiduciari hanno obbligo di tenere a norma della legge d'imposta sugli spiriti.

Per quanto riguarda il pagamento della tassa di scambio per gli spiriti provenienti dall'estero, di qualsiasi natura, sia puri che denaturati, soggetti a soprataxa di confine e per gli spiriti denaturati di produzione nazionale, nulla è innovato alla disposizione attualmente in vigore.

Art. 2.

Gli uffici cui compete il rilascio delle bollette di legittimazione relative agli spiriti puri, all'acquavite ed alla grappa di produzione nazionale, di cui al precedente art. 1, non danno corso alla emissione di tali bollette ove non sia loro offerta, con la esibizione delle ricevute rilasciate dall'Ufficio postale, la prova del versamento della tassa di scambio dovuta sui quantitativi di spiriti puri, di acquavite e di grappa per i quali viene chiesta l'emissione della bolletta di legittimazione.

Art. 3.

La tassa di scambio pagata a norma dell'art. 1 del presente decreto, è comprensiva anche di quella di bollo dovuta sulle note, conti, fatture e quietanze che vengano rilasciati per gli scambi dei detti prodotti effettuati nel Regno successivamente alla produzione.

Art. 4.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1935, ai fini dell'applicazione di tassa di scambio di cui al precedente art. 1, il prezzo medio comprensivo dell'imposta di fabbricazione, degli spiriti puri, dell'acquavite e della grappa è stabilito nelle seguenti misure:

spiriti puri, acquavite e grappa L. 2.150 per ettanidro;

spiriti puri destinati alla fabbricazione dell'aceto L. 480 per ettanidro.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: Jung.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1934.

Restituzione della tassa di scambio sui guanti di pelle esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente l'aumento dell'aliquota della tassa di scambio;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla restituzione della tassa di scambio sui guanti di pelle esportati;

Decreta:

Art. 1.

Sui guanti di pelle è consentita, a decorrere dal 1° gennaio 1935, la restituzione della tassa di scambio corrisposta, a norma della legge 28 luglio 1930, n. 1011, per l'acquisto delle materie prime impiegate nella fabbricazione dei guanti stessi giusta le norme e nei limiti stabiliti con i successivi articoli.

Art. 2.

La restituzione della tassa di scambio prevista dal precedente articolo si effettua in occasione dello scambio di esportazione dei guanti soprasmpecificati, in ragione di L. 1,25 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla Ditta estera.

Art. 3.

L'esportazione dei prodotti indicati all'art. 1, ai fini della restituzione della tassa di scambio, deve essere effettuata a mezzo di bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti da compilarsi di regola in corrispondenza ad ogni fattura di vendita all'estero.

All'atto delle singole esportazioni deve essere presentata alle Dogane una copia delle fatture di vendita per l'estero, sulla quale, i detti uffici, eseguiti gli opportuni controlli, apporranno la seguente attestazione datata e firmata dal competente funzionario di dogana: « Guanti di pelle esportati all'estero con bolletta mod. . . n. . . in data . . . ».

La detta copia di fattura è soggetta alla tassa di bollo stabilita dall'art. 53 della tariffa, allegato A, alla legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 4.

La restituzione della tassa di scambio deve essere chiesta dagli interessati, nel termine perentorio di un anno dalla eseguita esportazione con regolare istanza da presentarsi alla competente Intendenza di finanza, corredata dalle originali bollette di esportazione e dalle copie di fatture di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Alla restituzione della tassa di scambio stabilita dal presente decreto provvede l'Intendenza di finanza della Provincia, ove la Ditta esportatrice ha la sua sede principale, in base ai documenti sopra indicati e osservate le norme di che all'art. 260 del regolamento per la esecuzione della legge doganale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, successivamente modificato.

Disposta la restituzione di tassa a norma degli articoli precedenti, l'Intendenza deve munire del timbro di ufficio e del-

la indicazione degli estremi dell'ordinativo di pagamento, i documenti che sono serviti di base per il rimborso.

Art. 6.

Con provvedimento insindacabile del Ministero delle finanze potranno essere escluse dal beneficio della restituzione di tassa stabilita dal presente decreto le ditte esportatrici che abbiano comunque usato mezzi intesi ad ottenere una indebita restituzione di tassa, a norma delle predette disposizioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10596)

DECRETI PREFETTIZI

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 394 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Venceslao, figlio del fu Carlo e di Maria Bertoch, nato a Capodistria il 18 febbraio 1892 e abitante a Capodistria, Podegli n. 87, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Decarli Maria di Nicolò e di Minca Caterina, nata a Capodistria il 21 agosto 1894, ed ai figli nati a Capodistria: Mario, il 18 marzo 1925; Bianca, il 10 febbraio 1928, ed Ada, il 13 marzo 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1932 - Anno X

p. Il prefetto: SIARRA.

(8647)

N. 391 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Bertoch, nato a Capodistria il 26 ottobre 1869 e abitante a Capodistria, Lazzaretto Risano n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Capodistria dall'or defunta Antonia Ulsinich: Giuseppe, il 23 marzo 1905, e Vittorio, il 5 ottobre 1896, nonché alla nuora Bertoch Anna, moglie di Vittorio Furlanich, nata a Capodistria il 17 marzo 1900; ed ai nipoti figli di Vittorio e di Anna Bertoch, nati a Capodistria: Bruno, il 22 giugno 1920; Carlo, il 24 gennaio 1922; Mario, il 16 luglio 1924; Natale, il 24 dicembre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1932 - Anno X

p. Il prefetto: SIARRA.

(8648)

N. 5042 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Vizintin Giuseppe fu Antonio e della fu Bastjancie Maria, nato a Opacchiasella il 14 ottobre 1872 e residente a Opacchiasella, Vallone, 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vizintin »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Vizintin Maria fu Giovanni Klaric, nata a Opacchiasella il 20 settembre 1876, moglie;

Vizintin Giuseppe di Giuseppe, nato a Opacchiasella, il 18 settembre 1903, figlio;

Vizintin Luigi di Giuseppe, nato a Opacchiasella il 9 luglio 1903, figlio;

Vizintin Rodolfo di Giuseppe, nato a Opacchiasella il 2 agosto 1910, figlio;

Vizintin Alberto di Giuseppe, nato a Opacchiasella il 5 luglio 1913, figlio;

Vizintin Leopoldo di Giuseppe, nato a Opacchiasella il 19 maggio 1920, figlio;

Vizintin Antonia di Francesco Pahor, nata a Opacchiasella il 22 giugno 1904, nuora;

Vizintin Alma di Giuseppe, nata a Opacchiasella il 4 febbraio 1931, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 marzo 1934 - Anno XII

p. Il prefetto: ERCOLANI.

(9374)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, ha rimesso in data 6 dicembre 1934 all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1430, riguardante le pensioni del personale militare della Regia aeronautica ».

(10589)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. 1 - PORTAFOGLIO

N. 272.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.725
Inghilterra (Sterlina)	57.95
Francia (Franco)	77.275
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.75
Brasile (Milreis)	—
Rugaria (Leva)	—
Canada (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.595
Egitto (Lira egiziana)	—

Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Florino)	7.932
Polonia (Zloty)	221 —
Rumunia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.05
Svezia (Corona)	2.995
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	85.30
Id. 3,50 % (1902)	83.175
Id. 3 % lordo	62.75
Prestito Conversione 3,50 %	84.45
Obbligazioni Venezia 3,50 %	91.625
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.30
Id. id. 5 % id. 1941	103.90
Id. id. 4 % id. 1943	99.20

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 9 posti di volontario
nella carriera diplomatico-consolare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il R. decreto 22 aprile 1932, n. 608, concernente le norme per l'esecuzione della detta legge;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 10 ottobre 1934;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a 9 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare. La procedura del concorso sarà regolata sulla base della legge 2 giugno 1927, n. 862, e dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, e 22 aprile 1932, n. 608.

Le domande, scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante su carta da bollo da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre i due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive istanze, ma in ogni caso almeno dieci giorni prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco degli ammessi al concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali o i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tali termini, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora e luogo ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati. I concorrenti, nelle domande stesse, dovranno indicare in quali delle lingue estere obbligatorie intendono essere esaminati e potranno

chiedere di essere sottoposti ad una prova sulla conoscenza di lingue estere facoltative.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 30. Il limite massimo di età è portato ad anni 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e ad anni 39 per i decorati al valor militare, gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale. Per coloro inoltre che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, i limiti di età predetti sono aumentati di quattro anni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo.

La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia dell'atto di nascita, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare dal quale risulti che il candidato è stato dichiarato abile al servizio militare, e, per coloro che hanno prestato tale servizio, che abbia conseguito la nomina ad ufficiale;

4° certificato su carta da bollo da L. 3 rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera e) del regolamento sul Servizio sanitario militare, edizione 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore Autorità militare. Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario. La firma del segretario deve essere legalizzata dal procuratore del Re;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

7° diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso Università del Regno, oppure della laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o dell'attestato di licenza degli Istituti cui, in virtù di speciali decreti Reali, sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari, o del titolo equipollente ai gradi finali accademici per coloro che lo abbiano conseguito presso Istituti militari;

8° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti la data esatta dell'iscrizione. Detto certificato deve essere rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, o dalla Segreteria dei Fasci all'estero per i residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli;

9° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

10° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 1, 4, 5, 6 e 8, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 4.

Gli esami, giusta il programma allegato al presente decreto, consisteranno in prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

- a) diritto internazionale;
- b) economia politica;
- c) storia;
- d) due lingue estere scelte dal concorrente fra le seguenti:

francese, inglese e tedesca. Per tali lingue l'esame consisterà in una traduzione dall'italiano senza l'uso del vocabolario.

Per la terza di tali lingue, il concorrente potrà, nella domanda di ammissione al concorso, chiedere di essere sottoposto allo stesso esame prescritto per le due lingue obbligatorie.

L'esame orale verterà su tutte le materie contemplate dal programma. Nella prova orale delle lingue estere obbligatorie il candidato dovrà sostenere una conversazione. La Commissione si accerterà, nel modo che riterrà migliore, della conoscenza delle lingue estere facoltative.

Art. 5.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: MUSSOLINI.

ALLEGATO.

PROGRAMMA DELLE MATERIE DI ESAME.

Il programma delle materie per l'esame di ammissione alla carriera diplomatico-consolare, è stabilito come segue:

I.

Diritto internazionale pubblico - Diritto internazionale privato.

II.

Istituzioni di diritto pubblico italiano e cenni sulle costituzioni dei principali Stati.

(L'esame verterà sui principi generali e sugli istituti fondamentali del diritto costituzionale, amministrativo, corporativo, penale e processuale italiano, e sulle caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri).

III.

Istituzioni di diritto privato italiano.

(L'esame verterà sulle nozioni generali del diritto privato e sugli istituti principali del diritto civile, commerciale e marittimo con particolare riguardo a quelli che interessano le funzioni diplomatico-consolari).

IV.

Economia politica, scienza delle finanze, statistica.

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche, con particolare riguardo alla dottrina dell'equilibrio economico generale, nelle sue origini, nei suoi più recenti sviluppi, nelle sue più importanti applicazioni. I presupposti ed effetti economico-politici della disciplina collettiva dei rapporti di lavoro - Risparmio - Capitale - Interesse.

1. — Popolazione e produzione - Nozioni di economia demografica - La colonizzazione interna - L'emigrazione all'estero: politica, tipi di legislazione, statistica.

2. — L'impresa e le sue forme - I sindacati fra aziende: tipi, funzioni - Lo Stato e i sindacati industriali - L'impresa nell'economia dello Stato Corporativo - Funzioni economiche della corporazione fascista.

3. — La proprietà privata e la rendita fondiaria: applicazioni alla bonifica integrale - Profitto e salario: leggi e tendenze economiche - Profitto e salario nell'economia dello Stato Corporativo - Presupposti ed effetti economico-politici della disciplina collettiva dei rapporti di lavoro - Risparmio - Capitale - Interesse.

4. — Economia degli scambi - Fondamento economico e regimi dello scambio - Il prezzo nel monopolio e nella concorrenza: schemi teorici, approssimazioni alla realtà - Il commercio internazionale e il teorema dei costi comparati: applicazioni, valutazione critica - Cambi (corso dei cambi, politica dei cambi con particolare riguardo alle più recenti esperienze).

5. — Economia monetaria - Moneta: la dottrina del valore monetario; valutazione critica - Aggió: elementi; effetti - Politica monetaria; inflazione e deflazione; rivalutazione e stabilizzazione; principi ed applicazioni - Storia monetaria dei piú importanti paesi ed in particolare storia della lira.

6. — Credito e speculazione - Istituti di credito - Principi di economia bancaria - Politica e legislazione del credito nei principali paesi - Sconto e politica dello sconto - Borse - Speculazione su titoli e su merci: fondamento economico, disciplina giuridica, effetti sui prezzi e sulla redistribuzione della ricchezza - Speculazione e crisi.

7. — Economia dei trasporti - Costo e prezzi dei trasporti - Economia e politica dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei.

8. — Relazioni economiche internazionali - Bilancia dei pagamenti - Politica del commercio internazionale, dottrine economiche, esperienza storica - Sistemi e tariffe doganali: applicazioni ai trattati commerciali, particolarmente italiani.

9. — Previdenza ed assicurazioni sociali - Criteri informativi delle piú importanti legislazioni.

10. — Cicli e crisi economiche - Le crisi « periodiche » di congiuntura e le crisi « organiche ».

Elementi di scienza delle finanze e di diritto finanziario. Nozioni di statistica.

V.

Storia.

1. — Nozioni sull'Impero di Roma (formazione, limiti; suo valore in ordine alla civiltà del mondo), sul Cristianesimo e sulla formazione della Chiesa Cattolica e delle altre Chiese, su le invasioni germaniche e loro conseguenze, su la conquista araba e la nuova civiltà islamica. Il sacro Romano Impero e l'Impero Romano di Oriente e loro rapporti con l'Italia - I Comuni e le Repubbliche marinare.

2. — Lo Stato moderno e sua formazione: principati in Italia, grandi Monarchie nell'Europa occidentale, dal XIV al XVI secolo. A quali interessi ed esigenze esse rispondono, su quali forze sociali poggiano, quale politica estera perseguono - La conquista turca nel Mediterraneo orientale - Scoperte e acquisti coloniali - La lotta per il dominio dell'Italia - L'Impero di Carlo V e suoi successori - Colonizzazione spagnola e portoghese.

3. — Umanesimo e Rinascimento: la nuova coltura e il nuovo sentimento della vita. Il pensiero moderno. Progressi del pensiero scientifico, ecc. - Concezione dello Stato e della politica - Personalità che piú visibilmente e variamente li incarnarono.

4. — Rivoluzione protestante e guerre di religione nei secoli XVI e XVII: vario significato e contenuto loro; speciale importanza del calvinismo anche nei riguardi della politica e del pensiero politico (Paesi Bassi, Inghilterra, Colonie nord americane) - Il Papato di fronte al Protestantismo.

5. — L'Europa dopo il 1648 - Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni giuridiche internazionali - Primato francese e coalizioni anti-francesi - Il quadro della politica europea attorno al 1700 (guerra di successione spagnola) e suo ampliarsi; Inghilterra e crescente influenza inglese nel continente e nel Mediterraneo; Austria e sua influenza in Italia e nei Balcani; Russia e sua espansione; il Regno di Prussia, Mar Baltico e Mar Nero. La questione d'Oriente. La spartizione della Polonia - Fatti e caratteri della vita economica: mercantilismo, gara coloniale (Olanda, Francia, Inghilterra); primo slancio delle industrie manifatturiere e, insieme, esaltazione dell'agricoltura, dottrine fisiocratiche, liberismo - Mutamenti politici e progressi in Italia; Regno di Napoli e Regno di Sardegna; decadenza del Papato politico e delle superstiti repubbliche - Rivoluzione e indipendenza delle colonie inglesi del Nord America - L'Inghilterra nelle Indie - Gli orientamenti spirituali piú caratteristici del XVIII secolo (razionalismo, apprezzamento della coltura specialmente scientifica, illuminismo, enciclopedismo, cosmopolitismo intellettuale, ecc.) - Uomini variamente rappresentativi di questa epoca.

6. — Rivoluzione francese, vista nella sua preparazione spirituale, nelle forze politico-sociali interne, nelle ripercussioni internazionali. L'Impero napoleonico, suoi fini, suoi caratteri, personalità di Napoleone. Le forze europee che lo promuovono e lo avversano. L'Italia dal 1796 al 1815, nell'ordine politico e nella coscienza nazionale.

7. — La « Restaurazione » del 1815 - Movimenti liberali e nazionali in America, Spagna, Grecia, Francia, Inghilterra, Italia, prima del '48 - L'evoluzione politica dell'America latina e il nuovo assetto di quel continente - 1848-49 in Francia, Italia, domini asburgici, Germania - Il Papato di fronte all'unità italiana, il Piemonte del decennio cavouriano, Formazione e consolidamento del Regno d'Italia (1859-60, 1866, 1870) - Il secondo Impero - La Prussia dal 1848 al 1870 - Carlo Alberto, Mazzini, Gioberti, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele, Napoleone III, Bismarck - Gli Stati Uniti d'America, ampliamenti territoriali, guerra civile, progressi economici.

8. — La Germania dopo il 1870 e suo ingresso nella politica mondiale - L'Inghilterra e il suo impero coloniale nel XIX secolo (Austria, Indie, Canada, ecc.) - Ricostituzione del dominio coloniale francese - Linee dello sviluppo interno e della politica estera della Russia nel XIX secolo - La Triplice e la Duplice - L'Europa e l'Africa negli ultimi decenni del XIX secolo - Fatti e problemi della vita economica e sociale sul declinare dell'800; il moto emigratorio dell'Europa verso l'America, anche come coefficiente dello sviluppo economico-sociale del continente americano: la grande industria e l'urbanesimo - Dottrine politiche varie: socialismo, imperialismo, nazionalismo, ecc. - Panslavismo, semitismo e antisemitismo, panamericanismo, pangermanesimo, ecc. - L'Estremo Oriente e la politica europea - La situazione politico-diplomatica del decennio prima della guerra, nei suoi punti centrali: l'Austria e le nazionalità, il Mediterraneo orientale e la Turchia, la Triplice Intesa, il Marocco, la Bosnia-Erzegovina, Italia e Turchia, ecc.

9. — La guerra mondiale nei suoi elementi e momenti piú importanti. L'Italia dall'agosto '14 al novembre '18. Il dopoguerra: assetto politico dell'Europa; il mondo coloniale; l'Islam e suoi problemi; Francia e Germania; la Russia, sua rivoluzione, suoi rapporti con l'Europa e con l'Asia; l'Impero inglese; politica estera e coloniale italiana - Il Fascismo.

VI.

Geografia.

1. — Elementi di geografia fisica.

2. — Influenza delle condizioni fisico-geografiche sulla formazione e sullo sviluppo delle Nazioni e degli Stati, sulla loro economia e struttura sociale - Importanza storico-politica di determinate regioni, bacini fluviali e marittimi europei: le regioni alpina, carpatica e balcanica, i bacini del Po, del Reno e del Danubio; il Mediterraneo, l'Adriatico, il Mar Nero, il Baltico.

3. — Le grandi vie di comunicazioni marittime, terrestri, fluviali, aeree. Loro varia e mutevole importanza in rapporto alla vita economica e politica degli Stati ed allo sviluppo dei mezzi tecnici.

4. — Principali ricchezze naturali e loro distribuzione - I principali prodotti dell'agricoltura - Indici del progresso agrario.

5. — Composizione, distribuzione e movimenti della popolazione.

6. — Le industrie e i prodotti industriali; materie prime; organizzazione tecnica ed economica: mercati di importazione e di esportazione - Le correnti commerciali.

7. — Confini, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, condizioni demografiche, centri urbani, industrie, agricoltura e commercio, ricchezze minerarie, comunicazioni interne e internazionali, colonie, concessioni, protettorati e mandati.

8. — Le forze militari dei principali Stati.

9. — Il commercio estero dell'Italia nel suo sviluppo storico, nella sua efficienza attuale, nei suoi rapporti con i principali Paesi.

I candidati dimostreranno di saper leggere le carte geografiche e le carte topografiche.

VII.

Due lingue estere scelte dal concorrente fra la francese, l'inglese e la tedesca.

(Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza).

Il Ministro: MUSSOLINI.

(10594)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 10 posti di ufficiale metrico aggiunto nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e sue successive modificazioni (art. 25);

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto emesso dal Capo del Governo in data 10 ottobre 1934;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587;

Considerato che le disposizioni di cui all'art. 3 del succitato R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sono già state attuate in occasione del concorso per dieci posti di ufficiale metrico aggiunto in prova, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami a dieci posti di ufficiale metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo B, grado 11°).

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso, debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- 1° licenza di Regio istituto industriale o di ex Regio istituto industriale di terzo grado;
- 2° diploma di maturità classica o scientifica;
- 3° diploma di abilitazione tecnica in agrimensura od in ragioneria;
- 4° diploma di abilitazione magistrale;
- 5° diploma di licenza di Regio istituto nautico;
- 6° diploma di licenza di Regia scuola mineraria;
- 7° diploma di abilitazione conseguito nei Regi istituti commerciali e pareggiati;
- 8° licenza delle Regie scuole agrarie medie.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai summicati, rilasciati dalle scuole del cessato regime austro-ungarico. Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza di Istituto, sezioni: fisico-matematica, ragioneria ed agrimensura, conseguiti ai sensi degli ordinamenti scolastici precedenti a quelli attuali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, con l'indicazione precisa del proprio recapito, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 5 e dirette al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del commercio, Divisione metrica, cui dovranno pervenire entro il termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante sia di sesso maschile e, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato a 34 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922; a 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a 39 anni per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per la Causa fascista, nonché per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e che abbiano pure prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a 43 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e che siano pure decorati al valor militare, o invalidi di guerra o invalidi per la causa fascista.

Per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, si prescinde dal limite massimo di età;

2° diploma originale, o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato, su carta bollata da L. 3, dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare detto certificato;

4° certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta bollata da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede abitualmente;

6° certificato medico, rilasciato, a spese dell'interessato, da un ospedale militare del Regno, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato n. 2 al presente decreto.

Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato n. 2 al presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale o dell'ufficiale sanitario e dal timbro del competente ufficio, impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medica collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato d'esito di leva o d'iscrizione nella lista di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemeritenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra devono dimostrare la loro qualità, mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

8° stato di famiglia, su carta bollata da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia del concorrente, con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonché l'anno, il mese, il giorno della iscrizione.

Il certificato generale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale, quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene; quelli di cittadinanza, di buona condotta e dello stato di famiglia, dal Prefetto.

La legalizzazione della firma non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del presente articolo dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 9 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3 e 5, un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 5.

Tutti i documenti prescritti debbono essere allegati alla domanda ed indicati, secondo l'ordine di cui all'art. 6, in elenco a parte in doppio esemplare.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi od irregolari.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, sarà sufficiente esibire un certificato di ottenuto diploma, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il diploma medesimo.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato n. 1), consisterà:

1° nelle prove scritte dalle seguenti materie:

- a) lettere italiane;
- b) matematica;
- c) fisica;
- d) chimica;

2° in una prova orale delle materie di cui alle lettere b), c) e d), nonché di elementi di diritto corporativo.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso. La prova orale avrà luogo pure in Roma, nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi ed il soggiorno nella sede degli esami, non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove d'esami saranno osservate le norme degli articoli 35 a 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare otto ore, al massimo, I candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica.

L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 8.

Sugli esami giudicherà una Commissione composta di sette membri, compreso il presidente, che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale. Di essa faranno parte quattro insegnanti delle materie di cui all'art. 6, appartenenti ad Istituti d'insegnamento medio o superiore, governativi.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno affidate ad un funzionario nominato dal Ministero con il predetto decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale, i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva, con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e sarà approvata con decreto Ministeriale.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, ufficiali metrici aggiunti in prova, e compiono, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova in parte con il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi, di Roma, e, in parte, presso gli Uffici metrici provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insindacabilmente dal Ministero.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe, per raggiungere la sede di Roma, ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, o per raggiungere le sedi degli Uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro inoltre l'assegno lordo mensile di L. 700 e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni; il tutto soggetto alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Quelli provenienti da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari, non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per gli esami d'idoneità di cui agli articoli 12, 13 e 14, fermo restando il programma d'insegnamento approvato con decreto del Ministero delle corporazioni 14 luglio 1933-XI.

Art. 11.

Gli insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno, ciascuno, un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre, ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà al Ministero, entro la prima decade del mese successivo, le medie bimestrali con apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti.

Per la condotta, l'assegnazione dei punti sarà mensile e mensilmente comunicata al Ministero.

I concorrenti che non riportino in ciascun mese almeno nove punti nella condotta, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una commissione, composta degli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di 2 membri delegati dal Ministero, sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate, quei tirocinanti che non avessero ottenuto, nella classificazione, la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti, i quali in dette prove, non riportassero almeno sei punti decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 12.

Alla fine del periodo complessivo di prova, o, a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ufficiali metrici aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Di essi, quelli che, in base all'esito dell'esame ed al servizio di prova prestato, risulteranno idonei all'ammissione in carriera, conseguiranno la nomina di ufficiale metrico aggiunto.

Per gli altri, il Ministero potrà prolungare di sei mesi il tirocinio, per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuta la idoneità.

Art. 13.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte, che nelle pratiche e nelle orali, è di 7 decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti, nei singoli bimestri, nelle corrispondenti materie.

Art. 14.

La nomina ai posti messi a concorso di ufficiale metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'articolo precedente, e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 15.

Gli ufficiali metrici aggiunti in prova, e gli ufficiali metrici aggiunti, che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero, s'intenderanno dimissionari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 novembre 1934 - Anno XIII

P. Il Ministro: ASQUINI.

ALLEGATO N. 1.

Programma di esami.

A) *Lettere italiane.* — Tema di coltura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B) *Matematica*. — Calcolo dei numeri complessi - Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche - Estrazione della radice quadrata - Equazioni di 1° grado ad una o più incognite - Equazione di 2° grado ad un'incognita - Progressioni - Logaritmi - Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico - Eguaglianza e similitudine dei triangoli - Proprietà del circolo - Area delle figure piane - Rette e piani nello spazio - Angoli diedro e triedro e loro misura - Superficie e volume di un prisma, d'una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti - Similitudine ed equivalenza dei corpi solidi - Linee goniometriche e loro variazioni - Relazione fra le linee goniometriche di uno stesso arco - Risoluzione dei triangoli piani - Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

C) *Fisica*. — Proprietà generali dei corpi - Composizione delle forze concorrenti comunque poste in un piano e nello spazio - Momenti delle forze - Equilibrio delle forze - Centri di gravità - Le cosiddette macchine semplici - Misure sperimentali delle forze e dei pesi - Moto uniforme ed uniformemente vario - Moto dei gravi nel vuoto e lungo piani inclinati - Condizioni d'equilibrio di un liquido in un vaso ed in vasi comunicanti - Principio d'Archimede - Peso specifico dei solidi e dei liquidi - Areometri - Legge di Mariotte. Manometri, principio d'Archimede applicato ai gas - Macchina pneumatica - Sifone.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas - Massimo di densità dell'acqua - Termometro a mercurio e diverse scale termometriche - Cambiamenti di stato fisico prodotti dal calore - Proprietà dei vapori - Umidità atmosferica - Igrometri - Leggi della riflessione e della rifrazione della luce - Proprietà degli specchi sferici, dei prismi e delle lenti - Il cannocchiale ed il microscopio - Fenomeni elettrici fondamentali - Equilibrio elettrico - Macchina elettrica - Elettroforo - Condensatore - Elettrometro - Corrente elettrica - Pile voltaiche - Legge di Ohm - Circuiti derivati - Legge di Joule - Campo magnetico di una corrente - Galvanometro - Elettromagnete - Elettrolisi - Galvanoplastica, ramatura, nichelatura, doratura, argentatura - Fenomeni d'induzione - Macchine dinamo elettrica.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

D) *Chimica*. — Generalità intorno alla natura chimica dei corpi - Pesi di combinazione degli elementi - Leggi delle proporzioni definite e multiple - Cenno sull'ipotesi atomica - Legge dei volumi - Nomenclatura e formule chimiche.

Preparazione e proprietà dell'ossigeno e dell'idrogeno - Acqua, proprietà, composizione.

Alogeni: cloro, bromo, jodio, fluoro e loro idracidi - Principali composti ossigenati del cloro.

Solfo, idrogeno solforato, composti ossigenati dello zolfo - Acido solforico.

Azoto - Composti ossigenati dell'azoto - Ammoniaca - Acido nitrico.

Fosforo: idrogeno fosforato, principali composti ossigenati del fosforo, acido fosforico.

Arsenico, idrogeno arsenicale, anidride arseniosa, acido arsenico.

Antimonio, ossido di antimonio, tricloruro di antimonio.

Silicio, anidride silicosa, silicati.

Carbonio: stato naturale, ossido di carbonio, anidride carbonica, carbonati.

Stato naturale, proprietà fisiche e chimiche e principali composti dei metalli seguenti: potassio, sodio, ammonio, calcio, magnesio, zinco, mercurio, rame, argento, oro, alluminio, stagno, piombo, ferro, nichelio e platino.

p. Il Ministro: ASQUINI

ALLEGATO N. 2.

Norme per il rilascio, da parte degli ospedali militari, del certificato medico, di cui all'articolo 4 del decreto.

Si tenga presente che il servizio metrico, per sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto, per l'esecuzione delle operazioni, sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono, per vari mesi dell'anno, recarsi per compierla, accedendovi anche coi più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni non poco delicate, come quelle metrologiche e quelle chimiche per l'esecuzione dei saggi, richiede, d'altra parte, qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici, necessari negli aspiranti

ed il vigente elenco delle infermità esimenti dal servizio militare colle varianti di cui appresso:

1° perimetro toracico non minore di m. 0,80, purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2° acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro, o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con l'eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia, che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie, e purchè, se si tratti di altra affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3° acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti, suscettibili di ulteriori evoluzioni e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione;

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consente l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

p. Il Ministro: ASQUINI

(10592)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a 49 posti di volontario nel ruolo provinciale dei geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, col quale fu indetto un concorso per esami a 49 posti di volontario geometra nel ruolo del personale provinciale di gruppo B dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale del 26 febbraio 1934-XII;

Visti gli atti di detta Commissione, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 49 posti di volontario geometra nel ruolo del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, indetto con decreto Ministeriale del 1° gennaio 1934-XII.

N. della graduatoria generale	COGNOME E NOME	Media del voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma complessiva dei voti
1	Galli Gino	8,17	9,30	17,47
2	Galli Renato	8,08	9,30	17,38
3	Trevisani Umberto	8	9,30	17,30
4	Mogavero Nicolò	8,17	9,05	17,22
5	Lombardo Giovanni	7,67	9,42	17,09
6	Bianzino Domenico	8,33	8,70	17,03
7	Vineis Amedeo	8,08	8,92	17
8	Parmeggiano Giuseppe	8,08	8,82	16,90
9	Boninsegna Antonio	8,08	8,80	16,88
10	Tourn Giovanni	7,92	8,92	16,84

N. della graduatoria generale	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma complessiva dei voti
11	Nuzzo Vincenzo	8	8,82	16,82
12	Berselli Marcello	8	8,80	16,80
13	Scandellari Giuseppe	7,67	9,08	16,75
14	Iozzi Giuseppe	7,67	9,05	16,72
15	Cova Arturo	8,08	8,62	16,70
16	Nugnes Mario	7,83	8,82	16,65
17	Marozzi Mario	7,33	9,30	16,63
18	Colagrande Federico	7	9,62	16,62
19	Arteni Athos	7	9,60	16,60
20	Massobrio Giovanni	7,92	8,65	16,57
21	Boccalatte Pietro	7,58	8,97	16,55
22	Pentina Gustavo	7	9,52	16,52
23	Manzino Giuseppe	8	8,50	16,50
24	Gencarelli Giuseppe	7	9,48	16,48
25	Lauro Carmine	7	9,45	16,45
26	Jolle Agostino, vecchio fascista	8,33	8,07	16,40
27	Pellegrino Giovanni	7,50	8,88	16,38
28	Catuogno Saverio	7,58	8,78	16,36
29	Romboli Iago, vecchio fascista	8	8,35	16,35
30	Alparone Antonio	7,67	8,66	16,33
31	Fait Tullio	7	9,32	16,32
32	Latino Carmelo, ex combattente	8,42	7,88	16,30
33	Marzioni Lionello	7,75	8,54	16,29
34	Orzan Francesco	7,83	8,45	16,28
35	Sinatra Ignazio, vecchio fascista	8	8,25	16,25
36	Filipponio Rosario	7,67	8,55	16,22
37	Gibellini Giuseppe, vecchio fascista	7,50	8,70	16,20
38	Mina Riccardo	8,17	8	16,17
39	Bocchio Federico	7,83	8,32	16,15
40	La Paglia Giuseppe	8,08	8,02	16,10
41	Rossi Augusto	7,50	8,55	16,05
42	Smorfa Vincenzo	7,50	8,52	16,02
43	Alati Antonio	8	8	16
44	Ferrari Acciaioli Antonio	7,67	8,31	15,98
45	Caruso Gio. Battista, vecchio fascista	7,67	8,30	15,97
46	Piccinini Bernardino	7,67	8,25	15,92
47	Rovagna Alfonso	7,67	8,23	15,90
48	Alessandrini Bruno	7,42	8,46	15,88
49	Praglia Luigi	7,58	8,27	15,85
50	Valenti Pietro, ex combattente	8	7,80	15,80
51	Ciacco Teobaldo	7,75	8	15,75
52	Paoli Paolo, vecchio fascista	7,42	8,30	15,72
53	Munzi Valentino	7,42	8,29	15,71
54	Pollai Ettore	7,17	8,53	15,70
55	Bini Roberto	7,67	8,01	15,68
56	Rava Dante Mario	7,67	7,99	15,66
57	Paparatti Nicola, vecchio fascista	7,50	8,15	15,65
58	Carraro Giuseppe, vecchio fascista	7,67	7,97	15,64
59	Spacca Luigi	7,67	7,96	15,63
60	Di Buono Giuseppe, vecchio fascista	7,83	7,79	15,62
61	De Savognani Carlo	7,67	7,94	15,61
62	Casali Umberto	8,25	7,35	15,60
63	Agamegnone Dante	7,25	8,33	15,58
64	Prano Mario	7,33	8,25	15,56
65	Milintenda Salvatore	7,50	8,05	15,55
66	Gogliormella Angelo, orfano di guerra	7,25	8,29	15,54
67	Tanas G. Battista	7,50	8,02	15,52
68	Girmentia Giuseppe, vecchio fascista	7,25	8,26	15,51
69	Ferrara Antonino	7,08	8,42	15,50
70	Pompilio Giuseppe	7,83	7,65	15,48
71	Granatelli Albino, vecchio fascista	7,67	7,80	15,47
72	Fossati Agostino	7,42	8,02	15,44
73	Manco Antonio	7,83	7,60	15,43
74	Bigarò Egidio, ex combattente	7,42	8	15,42
75	Cinque Angelo	7,50	7,90	15,40
76	Pirani Pietro, orfano di guerra	7,08	8,30	15,38
77	D'Auria Guerriño	7,75	7,62	15,37

N. della graduatoria generale	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma complessiva dei voti
78	Rocco Agostino	7,42	7,94	15,36
79	Liberatore Nestore	7,42	7,92	15,34
80	Cingolani Mario	7,42	7,90	15,32
81	Pepicelli Angelo, ex combattente	7	8,30	15,30
82	Pirani Giuseppe	7,42	7,87	15,29
83	Ferraris Francesco	7,67	7,60	15,27
84	Jemmolo Giovanni	7,08	8,17	15,25
85	Cornero Secondo, vecchio fascista	7,75	7,49	15,24
86	Delfino Gregorio	7,33	7,90	15,23
87	Sensi Francesco, vecchio fascista	7,42	7,80	15,22
88	Borghi Oscar	7,33	7,88	15,21
89	Vicedomini Antonio	7,33	7,87	15,20
90	Iannarelli Benedetto	7,08	8,10	15,18
91	Cascini Alfeo	7,08	8,08	15,16
92	Scandellari Alberto	7,17	7,98	15,15
93	Scipioni Italo	7,17	7,96	15,13
94	Pistocchi Camillo	7	8,12	15,12
95	Rolfini Dante	7,25	7,86	15,11
96	Zennaro Cesare	7,50	7,60	15,10
97	Sensi Carlo	7,75	7,34	15,09
98	Tavone Aurelio		8,08	15,08
99	Sbragi Danilo	7,25	7,82	15,07
100	Pilotti Camillo	7,00	8,06	15,06
101	Piazza Artemio	8,17	6,88	15,05
102	Grassellini Lino, vecchio fascista	7	8	15
103	Rissone Vincenzo	7,67	7,32	14,99
104	Sallustio Cosimo	7,42	7,56	14,98
105	Ducci Averardo	7,17	7,80	14,97
106	Bertini Filippo	7,67	7,29	14,96
107	Fascetti Gaspare	7	7,95	14,95
108	Minacapelli Salvatore	7,25	7,69	14,94
109	Visconti Spartaco	7,08	7,85	14,93
110	Sacchetti Franco	7,08	7,84	14,92
111	Sancetta Giuseppe	7,08	7,83	14,91
112	Sardelli Mario	7,83	7,07	14,90
113	Tonolini Vittorino	7,33	7,56	14,89
114	Motta Vittorio	7,08	7,80	14,88
115	Aiello Diego	7,67	7,20	14,87
116	Marcheselli Pierino	7,50	7,36	14,86
117	De Maglianis Guglielmo	7	7,85	14,85
118	Zanardi Benvenuto	7	7,84	14,84
119	Boschi Giulio	7,58	7,25	14,83
120	Bosetti Sergio	7,25	7,57	14,82
121	Andreoni Salvino	7	7,81	14,81
122	Rago Nicola, vecchio fascista	7	7,80	14,80
123	Vescovi Ugo	7	7,80	14,80
124	Occhipinti Nunzio	7,83	6,96	14,79
125	Giagheddu Giuliano	7,17	7,61	14,78
126	Cosco Alfredo	7,17	7,60	14,77
127	Magi Dante	7,17	7,59	14,76
128	Biani Francesco	7,50	7,25	14,75
129	Beisies Mario	7	7,74	14,74
130	De Stisi Gustavo	7,25	7,48	14,73
131	Trinca Spiridione	7,83	6,89	14,72
132	Castagnolo Ettore	7,83	6,88	14,71
133	Alaimo Calogero	7,33	7,37	14,70
134	Bertoldi Giacomo	7,83	6,85	14,68
135	Antonucci Antonio	7,33	7,34	14,67
136	Fabbri Renato	7,17	7,49	14,66
137	Zamporlini Vittorio, vecchio fascista	7,25	7,40	14,65
138	Faccanoni Antonio	7,75	6,90	14,65
139	Carloni Sante	7	7,64	14,64
140	Perasso Giovanni	7,50	7,13	14,63
141	Perri Giovanni	7	7,62	14,62
142	Paradisi Italo, vecchio fascista	7	7,61	14,61
143	Picchio Giuseppe	7	7,60	14,60
144	Roggero Francesco	7,50	7,09	14,59
145	Spidalieri Carlo	7,25	7,33	14,58
146	Marangoni Primo	7,17	7,40	14,57
147	Mignani Arnaldo	7,08	7,48	14,56
148	Girmentia Francesco, vecchio fascista	7	7,55	14,55

N. della graduatoria generale	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma complessiva dei voti
149	Pancaldi Bruno	8,03	6,47	14,55
150	Aristodemo Francesco	7,38	7,21	14,54
151	Scali Vincenzo	7,5	6,95	14,53
152	Broi Raffaele	7	7,52	14,52
153	Antonelli Nicola	7,25	7,26	14,51
154	Vittori Antisari Luigi, vecchio fascista.	7	7,50	14,50
155	Bennici Carmelo	7,25	7,25	14,50
156	Pierdominici Mario	7	7,49	14,49
157	Fiumara Antonino	7	7,48	14,48
158	Rubino Andrea	7	7,47	14,47
159	Bisutti Libero	7,50	6,96	14,46
160	Piras Luigi	7	7,45	14,45
161	Ghizzoni Azio	7	7,44	14,44
162	Gatti Francesco	7,50	6,93	14,43
163	Bolteri Ettore	7,42	7	14,42
164	Marchionne Stanislao	7,42	6,99	14,41
165	Cruciani Orlando, vecchio fascista.	7,75	6,65	14,40
166	Tolla Francesco	7,17	7,23	14,40
167	Raggi Paolo	7,33	7,05	14,38
168	Giorgi Franco	7,33	7,04	14,37
169	Martire Francesco	7	7,36	14,36
170	Masotti Filippo	7	7,35	14,35
171	D'Amico Roberto	7	7,34	14,34
172	Ruiz Giovacchino	7	7,33	14,33
173	Smorto Carmelo	7	7,32	14,32
174	Banelli Goffredo	7,25	7,06	14,31
175	Palazzini Guido, vecchio fascista.	7	7,30	14,30
176	Tortora Luigi	7	7,30	14,30
177	Bignardi Cinzio	8	6,29	14,29
178	Di Lorenzo Carmine	7	7,28	14,28
179	Bitonti Francesco	7	7,27	14,27
180	Marinoni Giovanni	7,08	7,18	14,26
181	Ferrara Fulvio	7	7,25	14,25
182	Palmerini Antonio	7	7,24	14,24
183	Russo Salvatore	7	7,23	14,23
184	Grossi Federico	7	7,22	14,22
185	Di Filippo Bernardino	7	7,21	14,21
186	Castelli Luigi, vecchio fascista.	7	7,20	14,20
187	Guadagni Umberto	7	7,20	14,20
188	Barazzutti Mario	7,17	7,02	14,19
189	Torres Carlo	7,33	6,85	14,18
190	Marinozzi Athos	7	7,17	14,17
191	Ricca Vincenzo	7	7,16	14,16
192	Bonazza Cloro	7	7,15	14,15
193	Arangio Silvio	7,08	7,06	14,14
194	Morina Salvatore	7,17	6,96	14,13
195	Grosso Domenico	7,58	6,54	14,12
196	Cigna Nazzeno	7,42	6,69	14,11
197	Bandiani Lorenzo, vecchio fascista.	7,17	6,93	14,10
198	Sortino Calogero	7	7,10	14,10
199	Forestieri Antonio	7	7,05	14,05
200	Urbani Dante	7	7	14
201	Garcea Manlio	7,08	6,82	13,90
202	Puleri Francesco	7,08	6,80	13,88
203	Pellegrino Attilio	7	6,80	13,80
204	Volpi Giovanni	7,33	6,37	13,70
205	Fracalanza Luciano	7	6,60	13,60
206	Simonazzi Olindo	7	6,50	13,50
207	Schembri Raimondo, orfano di guerra	7,92	4,68	12,60
208	Betti Alessandro	7,50	5	12,50
209	Beltrami Ruggero, vecchio fascista	7,75	4,50	12,25
210	D'Orazio Santino	7,25	5	12,25
211	Garaffa Francesco, vecchio fascista	7,08	5	12,08
212	Palmero Michelangelo, ex combattente, decorato medaglia d'argento	7	5	12
213	Muriana Triberio Carmelo, vecchio fascista	7	5	12
214	Maresca Angelo	7	5	12
215	Fabbriziani Giovanni	7	5	12

N. della graduatoria generale	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma complessiva dei voti
216	De Nigris Luigi	7	5	12
217	Bartolini Francesco	7	5	12
218	D'Orazio Giorgio	7	5	12
219	Vitali Giovanni, vecchio fascista	7	5	12
220	Starna Giuseppe, vecchio fascista	7,08	4,50	11,58

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Galli Gino	punti	17,47
2. Galli Renato	"	17,38
3. Trevisani Umberto	"	17,30
4. Mogavero Nicolò	"	17,22
5. Lombardo Giovanni	"	17,09
6. Bianzino Domenico	"	17,03
7. Vineis Amedeo	"	17
8. Parmeggiano Giuseppe	"	16,90
9. Boninsegna Antonio	"	16,88
10. Tourn Giovanni	"	16,84
11. Nuzzo Vincenzo	"	16,82
12. Berselli Marcello	"	16,80
13. Scandellari Giuseppe	"	16,75
14. Jozzi Giuseppe	"	16,72
15. Gova Arturo	"	16,70
16. Nugnes Mario	"	16,65
17. Marozzi Mario	"	16,63
18. Colagrande Federico	"	16,62
19. Arteni Athos	"	16,60
20. Massobrio Giovanni	"	16,57
21. Bocalatte Pietro	"	16,55
22. Pentima Gustavo	"	16,52
23. Manzino Giuseppe	"	16,50
24. Cencarelli Giuseppe	"	16,48
25. Lauro Carmine	"	16,45
26. Colle Agostino, vecchio fascista	"	16,40
27. Romboli Jago, vecchio fascista	"	16,35
28. Latino Carmelo, ex combattente	"	16,30
29. Sinatra Ignazio, vecchio fascista	"	16,25
30. Gibellini Giuseppe, vecchio fascista	"	16,20
31. Caruso Giov. Battista, vecchio fascista	"	15,97
32. Valenti Pietro, ex combattente	"	15,80
33. Paoli Paolo, vecchio fascista	"	15,72
34. Paparatti Nicola, vecchio fascista	"	15,65
35. Carraro Giuseppe, vecchio fascista	"	15,64
36. Di Buono Giuseppe, vecchio fascista	"	15,62
37. Girmenia Giuseppe, vecchio fascista	"	15,51
38. Granatelli Albino, vecchio fascista	"	15,47
39. Bigaro Egidio, ex combattente	"	15,42
40. Pepicelli Angelo, ex combattente	"	15,30
41. Cornero Secondo, vecchio fascista	"	15,24
42. Sensi Francesco, vecchio fascista	"	15,22
43. Grassellini Lino, vecchio fascista	"	15
44. Rago Nicola, vecchio fascista	"	14,80
45. Zamporlini Vittorio, vecchio fascista	"	14,65
46. Paradisi Italo, vecchio fascista	"	14,61
47. Girmenia Francesco, vecchio fascista	"	14,55
48. Vittori Antisari Luigi, vecchio fascista	"	14,50
49. Cruciani Orlando, vecchio fascista	"	14,40

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Pellegrino Giovanni	punti	16,38
2. Catuogno Saverio	"	16,36
3. Alparone Antonio	"	16,33
4. Fait Tullio	"	16,32
5. Marzioni Lionello	"	16,29
6. Orzan Francesco	"	16,28
7. Filipponio Rosario	"	16,22
8. Mina Riccardo	"	16,17
9. Bocchio Federico	"	16,15

10. La Paglia Giuseppe	punti	16.10
11. Rossi Augusto		16.05
12. Smorfa Vincenzo		16.02
13. Alati Antonio		16
14. Ferrari Acciaiuoli Antonio		15.98
15. Piccinini Bernardino		15.92
16. Rovagna Alfonso		15.90
17. Alessandrini Bruno		15.88
18. Praglia Luigi		15.85
19. Ciacco Teobaldo		15.75
20. Munzi Valentino		15.71
21. Pollai Ettore		15.70
22. Bini Roberto		15.68
23. Rava Dante Mario		15.66
24. Spacca Luigi		15.63
25. De Savorgnani Carlo		15.61
26. Casali Umberto		15.50
27. Agamennone Dante		15.58
28. Prono Mario		15.56
29. Milintenda Salvatore		15.55
30. Gogliormella Angelo		15.54
31. Tabas Giovanni Battista		15.52
32. Ferrara Antonino		15.50
33. Pompilio Giuseppe		15.48
34. Fossati Agostino		15.44
35. Manco Antonio		15.43
36. Cinque Angelo		15.40
37. Pirani Pietro		15.38
38. D'Auria Guerrino		15.37
39. Rocco Agostino		15.36
40. Liberatore Nestore		15.34
41. Cingolani Mario		15.32
42. Pirani Giuseppe		15.29
43. Ferraris Francesco		15.27
44. Iemmolo Giovanni		15.25
45. Dellino Gregorio		15.23
46. Borghi Oscar		15.21
47. Vicendomini Antonio		15.20
48. Iannarelli Benedetto		15.18
49. Cascini Alfeo		15.16
50. Scandellari Alberto		15.15
51. Scipioni Italo		15.13
52. Pistocchi Camillo		15.12
53. Rollini Dante		15.11
54. Zennaro Cesare		15.10
55. Sensi Carlo		15.09
56. Tavone Aurelio		15.08
57. Sbragi Danilo		15.07
58. Piloti Camillo		15.06
59. Piazza Artemio		15.05
60. Rissone Vincenzo		14.99
61. Sallustio Cosimo		14.98
62. Ducci Averardo		14.97
63. Bertini Filippo		14.96
64. Fascetti Gaspare		14.95
65. Minacapelli Salvatore		14.94
66. Visconti Spartaco		14.93
67. Saretto Franco		14.92
68. Sancetta Giuseppe		14.91
69. Sardelli Mario		14.90
70. Tonolini Vittorino		14.89
71. Motta Vittorio		14.88
72. Aiello Diego		14.87
73. Marcheselli Pierino		14.86
74. De Maglianis Guglielmo		14.85
75. Zanardi Benvenuto		14.84
76. Boschi Giulio		14.83
77. Bosetti Sergio		14.82
78. Andreoni Salvino		14.81
79. Vescovi Ugo		14.80
80. Occhipinti Nunzio		14.79
81. Giagheddu Giuliano		14.78
82. Cosco Alfredo		14.77
83. Magi Dante		14.76
84. Bani Francesco		14.75
85. Eliseo Mario		14.74
86. De Stisi Gustavo		14.73
87. Trinca Spiridione		14.72
88. Castagnolo Ettore		14.71
89. Alaimo Calogero		14.70
90. Bertoldi Giacomo		14.68
91. Antonucci Antonio		14.67
92. Fabbri Renato		14.66

93. Faccanoni Antonio	punti	14.65
94. Carloni Sante		14.64
95. Perasso Giovanni		14.63
96. Perri Giovanni		14.62
97. Picchio Giuseppe		14.60
98. Roggero Francesco		14.59
99. Spidalieri Carlo		14.58
100. Marangoni Primo		14.57
101. Mignani Arnaldo		14.56
102. Pancaldi Bruno		14.55
103. Aristodemo Francesco		14.54
104. Scali Vincenzo		14.53
105. Broi Raffaele		14.52
106. Antonelli Nicola		14.51
107. Bennici Carmelo		14.50
108. Pierdominici Mario		14.49
109. Fiumara Antonino		14.48
110. Rubino Andrea		14.47
111. Bisutti Libero		14.46
112. Piras Luigi		14.45
113. Ghizzoni Azio		14.44
114. Gatti Francesco		14.43
115. Bolteri Ettore		14.42
116. Marchionne Stanislao		14.41
117. Tolla Francesco		14.40
118. Raggi Paolo		14.38
119. Giorgi Franco		14.37
120. Martire Francesco		14.36
121. Masotti Filippo		14.35
122. D'Amico Roberto		14.34
123. Ruiz Gioacchino		14.33
124. Smorto Carmelo		14.32
125. Banelli Goffredo		14.31
126. Palazzini Guido, vecchio fascista		14.30
127. Tortora Luigi		14.30
128. Bignardi Cinzio		14.29
129. Di Lorenzo Carmine		14.28
130. Bitonti Francesco		14.27
131. Marinoni Giovanni		14.26
132. Ferrara Fulvio		14.25
133. Palmerini Antonio		14.24
134. Russo Salvatore		14.23
135. Grossi Federico		14.22
136. Di Filippo Bernardino		14.31
137. Castelli Luigi, vecchio fascista		14.20
138. Guadagni Umberto		14.20
139. Barazzuti Mario		14.19
140. Torres Carlo		14.18
141. Marinuzzi Athole		14.17
142. Ricca Vincenzo		14.16
143. Bonazza Cloro		14.15
144. Arangio Silvio		14.14
145. Morina Salvatore		14.13
146. Grosso Domenico		14.12
147. Cigna Nazzareno		14.11
148. Bandiani Lorenzo, vecchio fascista		14.10
149. Sortino Calogero		14.10
150. Forestieri Antonio		14.05
151. Urbani Dante		14
152. Garcea Manlio		13.90
153. Puleri Francesco		13.88
154. Pellegrino Attilio		13.80
155. Volpi Giovanni		13.70
156. Fracalanza Luciano		13.60
157. Simonazzi Olindo		13.50

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10579)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.